



***BANDO UNICO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI  
BORSE DI STUDIO E DI POSTI ALLOGGIO  
A.A. 2018/19***

***Delibera del Consiglio di Amministrazione n.29 del 28 giugno 2018  
Determinazione del Direttore del Servizio Diritto allo Studio, Attività Culturali e Interventi per gli  
studenti n.645 del 5 luglio 2018***

## SCADENZE DA RISPETTARE

avvio procedura on line per la presentazione della domanda di borsa di studio e posto alloggio	9 luglio 2018 ore 9:00
termine per la presentazione on line della domanda di borsa di studio e posto alloggio	22 agosto 2018 ore 13:00
termine per l'integrazione on line della domanda di borsa di studio e posto alloggio con i dati ISEE	3 settembre 2018 ore 13:00
termine perfezionamento domanda della domanda di borsa di studio e posto alloggio con la presentazione della documentazione firmata	4 settembre 2018 ore 13:00
pubblicazione graduatorie provvisorie assegnazione posto alloggio	14 settembre 2018
avvio presentazione istanze di riesame avverso le graduatorie provvisorie di borsa di studio e posto alloggio	14 settembre 2018 ore 9:00
termine presentazione istanze di riesame avverso le graduatorie provvisorie di borsa di studio e posto alloggio	21 settembre 2018
pubblicazione graduatorie definitive assegnazione posto alloggio	28 settembre 2018
pubblicazione graduatorie definitive assegnazione borse di studio	24 ottobre 2018
termine conferma interesse assegnazione posto alloggio idonei non beneficiari graduatoria alloggio	5 novembre 2018
termine inserimento on line codice IBAN beneficiari borsa di studio per pagamento prima rata entro dicembre	20 novembre 2018
pagamento prima rata borsa di studio	31 Dicembre 2018
termine presentazione status fuori sede beneficiari borsa di studio	31 gennaio 2019
termine conversione domanda borsa di studio e posto alloggio da primo fuori corso a primo magistrale e viceversa	28 febbraio 2019
termine ultimo inserimento on line codice IBAN beneficiari borsa di studio	31 marzo 2019
termine presentazione domanda premio di laurea	10 aprile 2019
pagamento saldo borsa di studio iscritti anni successivi e studenti con disabilità	31 Giugno 2019
termine presentazione autocertificazione conseguimento 20 crediti per saldo borsa di studio studenti primo anno	10 luglio 2019
pagamento saldo borsa di studio studenti primo anno	31 luglio 2019
termine ultimo presentazione autocertificazione conseguimento 20 crediti per saldo borsa di studio studenti primo anno	10 dicembre 2019
Termine presentazione richiesta di proroga di tre mesi (motivi gravi e documentati) per il conseguimento 20 crediti per saldo borsa di studio studenti primo anno	10 dicembre 2019

## Sommario

### CAPO I – BENEFICI E DESTINATARI

ART.1 – DESTINATARI.....	5
--------------------------	---

### CAPO II – REQUISITI PER L'ACCESSO

ART.2 – REQUISITI ECONOMICI.....	6
ART.3 – REQUISITI DI MERITO ISCRITTI AL PRIMO ANNO.....	7
ART.4 – REQUISITI DI MERITO ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO .....	8
ART.5 – REQUISITI DI MERITO STUDENTI CON DISABILITÀ ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO.....	10
ART.6 – FRUIZIONE E DURATA DEI BENEFICI.....	12
ART.7 – FRUIZIONE E DURATA DEI BENEFICI <i>STUDENTI CON DISABILITÀ</i> .....	13

### CAPO III – PROCEDIMENTO

ART.8 – CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE.....	13
ART.9 – MODALITÀ E SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.....	14
ART.10 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE.....	14
ART.11 – PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PRESENTAZIONE AUTOCERTIFICAZIONI	17
ART.12 –ESAME DELLE DOMANDE ED ELABORAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE.....	23
ART.13 –TEMPI DI ESECUZIONE DEL PROCEDIMENTO.....	23
ART.14 –ESITI DELLE GRADUATORIE E ISTANZE DI RIESAME.....	25
ART.15 –ATTRIBUZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E DEI POSTI ALLOGGIO.....	26

### CAPO IV – BORSE DI STUDIO

ART.16 – STANZIAMENTI E RIPARTIZIONE BORSE DI STUDIO.....	28
ART.17 – IMPORTI BORSE DI STUDIO.....	29
ART.18 – STATUS DI SEDE, PENDOLARE E FUORI SEDE.....	30
ART.19 – PREMIO DI LAUREA.....	31
ART.20 – BORSE DI STUDIO E POSTI ALLOGGIO – PRIMO ANNO LAUREE MAGISTRALI E PRIMO ANNO FC LAUREA TRIENNALE...	32
ART.21 – ESONERO TASSE E RIMBORSO TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.....	32

### CAPO V – POSTI ALLOGGIO

ART.22 – SERVIZI ABITATIVI: AMMISSIONE AI POSTI ALLOGGIO.....	33
ART.23 – UBICAZIONE E RIPARTIZIONE DEI POSTI ALLOGGIO.....	33



<b>ART.24 – VALIDITÀ GRADUATORIE E RIASSEGNAZIONE DEI POSTI ALLOGGIO.....</b>	<b>35</b>
<b>ART.25 – IMPORTI DELLE RETTE ALLOGGIO.....</b>	<b>35</b>
<b>CAPO VI – PERDITA DELLA TITOLARITÀ DEI BENEFICI</b>	
<b>ART.26 – CAUSE DI DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ.....</b>	<b>36</b>
<b>ART.27 – REVOCA DELLA BORSA DI STUDIO.....</b>	<b>37</b>
<b>ART.28 – TRASFERIMENTI DI SEDE UNIVERSITARIA.....</b>	<b>38</b>
<b>CAPO VII – TRATTAMENTO DEI DATI E VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI</b>	
<b>ART.29 – TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....</b>	<b>38</b>
<b>ART.30– VERIFICA AUTOCERTIFICAZIONI.....</b>	<b>40</b>
<b>CAPO VIII – INFORMAZIONI ED ASSISTENZA NELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b>	
<b>ART.31 – INFORMAZIONI.....</b>	<b>41</b>
<b>ART.32 – ASSISTENZA COMPILAZIONE ON LINE.....</b>	<b>41</b>
<b>CAPO IX – PUBBLICITÀ, FONTI NORMATIVE E RENDICONTAZIONE</b>	
<b>ART.33 – PUBBLICITÀ.....</b>	<b>42</b>
<b>ART.34 – FONTI NORMATIVE.....</b>	<b>42</b>
<b>ART.35 – RENDICONTAZIONE.....</b>	<b>42</b>
<b>ALLEGATO: MODALITA' ASSEGNAZIONE POSTI ALLOGGIO A.A.2018/19 .....</b>	<b>43</b>

## BANDO UNICO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO E DI POSTI ALLOGGIO A.A. 2018/19

### CAPO I

#### BENEFICI E DESTINATARI

I benefici a sostegno del diritto allo studio erogati dall'E.R.S.U. di Cagliari attraverso il presente bando consistono in: borse di studio, posti alloggio, esonero dalle tasse universitarie, premi di laurea ed interventi per studenti con disabilità.

#### Art. 1 - Destinatari

Possono accedere ai benefici di cui al presente bando gli studenti e le studentesse che si iscrivono per l'A.A. 2018/19, entro i termini consentiti:

1. all'Università degli Studi di Cagliari, ai corsi di:
  - a) laurea;
  - b) laurea magistrale a ciclo unico;
  - c) laurea magistrale biennale;
  - d) specializzazione (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368). Gli iscritti e le iscritte ai corsi di specializzazione possono accedere ai benefici solo se frequentano un corso obbligatorio per l'esercizio della professione (ad es. Scuola di Specializzazione Professioni Legali);
  - e) dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, articolo 4. Gli iscritti e le iscritte ai corsi di dottorato di ricerca accedono al posto alloggio e possono accedere alla borsa di studio se non beneficiano delle borse di cui al D.M. 30 aprile 1999 n.224;
2. alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna;
3. all'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari;
4. al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, per i corsi di:
  - a) triennio superiore di primo livello;
  - b) biennio superiore di secondo livello;
5. alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Verbum".

**Gli studenti e le studentesse che intendono iscriversi al primo anno dei suddetti corsi possono presentare la domanda di partecipazione al concorso anche se in attesa di perfezionare l'iscrizione ad uno dei suddetti corsi di studio. Il mancato perfezionamento dell'iscrizione dovrà essere comunicato tempestivamente all'Ufficio Diritto allo Studio.**

I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, al merito e alla carriera universitaria previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del presente bando.

Gli studenti e le studentesse con invalidità riconosciuta non inferiore al 66% devono essere in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, al merito e alla carriera universitaria previsti dagli articoli 2, 3 e 5 del presente bando.



## CAPO II

### REQUISITI PER L'ACCESSO

#### Art. 2 - Requisiti economici

Le condizioni economiche dello studente e della studentessa sono individuate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ai sensi della vigente normativa<sup>1</sup>, con specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario. Sono altresì individuate sulla base dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) ai sensi dell'art. 5 del DPCM 9 aprile 2001.

Lo status di studente e studentessa indipendente, il cui nucleo familiare non tiene conto dei componenti la famiglia d'origine, viene riconosciuto se in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati (complessivi), da almeno due anni, non inferiori a 6.500,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Qualora non sussistano entrambi i requisiti sopra elencati, il nucleo familiare del richiedente è integrato con il nucleo familiare d'origine, ed i redditi si sommano ai fini del calcolo dell'ISEE.

Per l'accesso ai benefici, gli indicatori dello studente e della studentessa sono rilevati dall'attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata a far data dal 15 gennaio 2018 (Nuovo ISEE), che dovrà riportare la dicitura **"Si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario"**. La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) completa del quadro relativo alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, potrà essere effettuata presso un centro di Assistenza Fiscale (CAF) o compilata on line accedendo al sito [www.inps.it](http://www.inps.it), e dovrà risultare presentata entro il termine del 22 agosto 2018, pena l'esclusione dai benefici.

Ai sensi della vigente normativa, le Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate in data antecedente al 15 gennaio 2018 non sono più valide, pertanto tutti gli studenti e le studentesse dovranno presentare una nuova attestazione ISEE in corso di validità, anche se la situazione reddituale e patrimoniale non è variata.

Gli indicatori della situazione economica e patrimoniale per tutti gli studenti e le studentesse, compresi gli studenti con disabilità, non dovranno superare i seguenti limiti, pena l'esclusione dal concorso:

<b>ISEE</b>	<b>23.253,00 euro</b>
<b>ISPE<sup>2</sup></b>	<b>50.550,00 euro</b>

<sup>1</sup> Regolamento di cui al DPCM 5 dicembre 2013, e Decreto del Ministero del Lavoro, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2014.

<sup>2</sup> L'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) è dato dal rapporto fra l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) e la scala di equivalenza (SE) indicati nell'attestazione ISEE.



Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento dei benefici, l'ERSU detrarrà dal valore ISEE dichiarato il reddito inserito per la borsa di studio eventualmente percepita nell'anno 2016, con le modalità previste dall'art. 4 comma V del DPCM n.159/2013.

### 2.1 Definizione di nucleo familiare ai fini ISEE

Il nucleo familiare del dichiarante è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, ma lo studente fa parte del nucleo familiare dei genitori, anche se non convive anagraficamente con essi, ai sensi dell'art. 8 del DPCM n. 159/2013.

Per la composizione del nucleo familiare degli iscritti e le iscritte ai corsi di dottorato di ricerca si rinvia al dettato dell'art. 8 comma 4 del succitato DPCM n.159/2013.

### 2.2 Casi di nucleo familiare composto dal solo studente o studentessa

Costituiscono nucleo familiare a sé stante<sup>3</sup> le persone in convivenza anagrafica, ovvero coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili.

Lo studente o studentessa che non ha i requisiti per essere considerato indipendente ai sensi del comma secondo del precedente art. 2, può presentare comunque un'attestazione ISEE relativa alla sua condizione economica qualora sia orfano di entrambi i genitori.

## Art. 3 - Requisiti di merito per gli iscritti e le iscritte al primo anno

Fatto salvo quanto previsto all'art.1 ultimo comma:

- Per gli iscritti e le iscritte al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e del triennio superiore di primo livello del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari è richiesta la regolare iscrizione ai corsi di studio.
- Per gli iscritti e le iscritte al primo anno ai corsi di laurea magistrale biennale, e del biennio superiore di secondo livello del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, è richiesta la regolare iscrizione ai corsi di studio ed il possesso di 150 crediti formativi universitari (CFU).

Per gli iscritti e le iscritte al primo anno dei suddetti corsi di studio, il merito è valutato successivamente, per cui lo studente beneficiario o la studentessa beneficiaria dovrà superare entro la data del 30 novembre 2019 almeno 2 annualità o 20 CFU, pena la revoca del beneficio.

Per gli iscritti e le iscritte al primo anno ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, è richiesta la regolare iscrizione ai corsi.

Agli studenti e le studentesse con disabilità iscritti al primo anno non si applicano i criteri di merito relativi alla revoca del beneficio.

<sup>3</sup> Art.3 della circolare INPS n.171 del 18/12/2014.

#### Art. 4 - Requisiti di merito per gli iscritti e le iscritte ad anni successivi al primo

L'anno di corso considerato per l'ammissione e per l'inserimento in graduatoria viene determinato dagli anni di carriera in relazione alla prima iscrizione assoluta, anche in caso di passaggio di corso di laurea o trasferimento da altra Università.

Per gli studenti e le studentesse ripetenti per uno stesso anno di corso, il numero di CFU o di annualità richiesti al punto 4.1 o 4.2 viene calcolato con riferimento a quelli previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta ad un corso del medesimo livello, comprendendo anche gli anni accademici di ripetenza.

#### 4.1 Studenti e studentesse iscritti agli anni successivi al primo ai corsi di laurea attivati ai sensi della riforma universitaria di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, ed a corsi attivati in attuazione della L. 21 dicembre 1999 n. 508.

Gli iscritti e le iscritte agli anni successivi al primo dei corsi di laurea di cui all'art. 1, devono aver conseguito **entro il 10 agosto 2018**, un numero di CFU non inferiore a quello specificato nella tabella A1, distinto per anno di corso.

**Tabella A1**  
**Numero minimo di CFU richiesti entro il 10 agosto 2018**

##### ***Corsi di laurea triennali***

<i>Anno di corso</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>1° anno fc</i>
<i>CFU richiesti</i>		<b>25</b>	<b>80</b>	<b>135</b>

##### ***Corsi di laurea magistrale a ciclo unico***

<i>Anno di corso</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>4° anno</i>	<i>5° anno</i>	<i>6° e 1°fc</i>	<i>1°fc</i>
<i>CFU richiesti</i>		<b>25</b>	<b>80</b>	<b>135</b>	<b>190</b>	<b>245</b>	<b>300</b>

##### ***Corsi di laurea magistrale biennale***

<i>Anno di corso</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>1° anno fc</i>
<i>CFU richiesti</i>	<b>150</b>	<b>30</b>	<b>80</b>

Per il secondo anno di carriera è richiesto, oltre al possesso dei suddetti CFU, il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi.

Per i corsi di laurea magistrale biennale, tali limiti sono incrementati di un numero di CFU pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

**I CFU sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti e le studentesse chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.**





**Non saranno presi in considerazione i CFU formativi relativi a:**

- **esami convalidati parzialmente, per i quali è richiesta una ulteriore integrazione di CFU formativi ai fini della votazione finale;**
- **moduli di esami per i quali non è stata superata la prova conclusiva;**
- **tirocini formativi non ancora conclusi alla data del 10 agosto 2018;**
- **corsi integrati qualora non siano stati sostenuti tutti i moduli previsti;**
- **esami in soprannumero, non utili al conseguimento del titolo;**
- **esami convalidati da una carriera precedente a seguito di rinuncia agli studi; la preclusione varrà per l'anno successivo (o gli anni successivi) alla convalida e per un numero di anni di carriera pari a quelli convalidati.**

**Ad esempio:**

- **gli esami convalidati relativi al primo anno non saranno presi in considerazione per la partecipazione al concorso per il secondo anno di carriera;**
- **gli esami convalidati relativi al primo e secondo anno non saranno presi in considerazione per la partecipazione al concorso per il secondo e terzo anno, e così via.**

**Bonus**

Per il conseguimento dei requisiti di merito lo studente può utilizzare, in aggiunta ai CFU effettivamente conseguiti, un "bonus" maturato sulla base dell'anno di corso frequentato, con le modalità indicate nella tabella A2:

**Tabella A2**

Secondo anno	Terzo anno (solo se non utilizzato nel secondo anno)	Anni successivi e corsi secondo livello (solo se non utilizzato negli anni precedenti)
<b>5 CFU di bonus</b>	<b>12 CFU di bonus</b>	<b>15 CFU di bonus</b>

La quota del "bonus" non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Si specifica che le quote di bonus non utilizzate non sono cumulabili. L'utilizzo totale o parziale del bonus impedisce di maturare il bonus previsto per i successivi anni di carriera.

*Ad esempio: lo studente o studentessa che ha utilizzato n. 2 CFU del bonus a disposizione al secondo anno, può utilizzare solo la quota residua del bonus, pari a n. 3 CFU, per il prosieguo della carriera universitaria, e non maturerà il bonus di 12 CFU previsto per il terzo anno.*

Per il conseguimento dei requisiti di merito previsti per i corsi di laurea magistrale biennale lo studente o studentessa può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea triennale. Tale disposizione non si applica agli iscritti e le iscritte ai corsi di laurea magistrale provenienti dai vecchi ordinamenti.

Gli iscritti e le iscritte agli anni successivi ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, devono possedere i requisiti per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti universitari.

#### **4.2 Studenti e studentesse iscritti agli anni successivi al primo ai corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.**

Per gli iscritti e le iscritte agli anni successivi al primo, ai corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria, gli esami sono valutati in termini di annualità: gli esami con valenza semestrale sono considerati 1/2 annualità; quelli con valenza annuale sono considerati pari a 1 annualità; quelli biennali e triennali sono considerati rispettivamente 2 e 3 annualità.

Gli iscritti e le iscritte ai suddetti corsi devono aver superato, **entro il 10 agosto 2018**, il numero minimo di annualità indicato nella tabella A3.

**Tabella A3**

#### **Numero minimo di annualità richieste entro il 10 agosto 2018**

codice		corso di studio	anno di corso							
Fac	Corso		2	3	4	5	6	7	1 <sup>°</sup> fc	2 <sup>°</sup> fc
97	02	TEOLOGIA	7	13	18	24	27	31	35	49

Esclusivamente per i corsi di cui al punto 4.2 sono validi gli esami, previsti dal piano di studi ufficiale o personale approvato, la cui votazione sia espressa in trentesimi e che siano formalmente riconosciuti ai fini della valutazione finale. Non sono validi gli esami in sovrannumero, le prove di idoneità e i colloqui.

Nel caso di passaggio dal vecchio corso di studi di cui al punto 4.2 ai corsi di laurea e di laurea magistrale e nel caso in cui l'Università non abbia riformulato in termini di CFU gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti e le studentesse già iscritti, i requisiti di merito richiesti per l'accesso ai benefici sono quelli indicati nella tabella A3; tali requisiti sono richiesti limitatamente all'anno nel quale viene effettuato il passaggio ed a quello successivo.

#### **4.3 Interruzione degli studi**

Il periodo di interruzione degli studi per lo svolgimento del servizio civile, per cause di infermità gravi e prolungate debitamente documentate, per l'anno di nascita o di adozione di ciascun figlio, non viene preso in considerazione ai fini della valutazione della carriera e del merito, se riconosciuto formalmente dall'Università e dagli altri Istituti di cui all'art. 1 del presente bando.

#### **Art. 5 - Requisiti di merito per studenti con disabilità iscritti ad anni successivi al primo**

Per gli studenti e le studentesse con disabilità riconosciuta non inferiore al 66%, iscritti ad anni successivi al primo sono previsti requisiti di merito più favorevoli. I requisiti di merito previsti dall'art. 4 del presente



bando sono diminuiti<sup>4</sup> e stabiliti come definito ai successivi punti 5.1 e 5.2. Per quanto non diversamente previsto in termini di valutazione del merito si richiama il contenuto dell'art. 4.

**5.1 Studenti con disabilità iscritti agli anni successivi al primo ai corsi di laurea attivati ai sensi della riforma universitaria di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, ed ai corsi attivati in attuazione della L.21 dicembre 1999 n. 508.**

Gli studenti e le studentesse con disabilità, iscritti agli anni successivi al primo dei corsi attivati ai sensi dei decreti ministeriali sopra richiamati<sup>5</sup>, devono essere in possesso, entro il **10 agosto 2018**, di un numero di CFU non inferiore a quello specificato nella tabella B1, distinto per anno di corso.

**TABELLA B1 - Studenti con disabilità**

**Numero minimo di CFU richiesti entro il 10 agosto 2018**

***Corsi di laurea triennali***

Anno di corso	1° anno	2° anno	3° anno	1° anno fc	2° anno fc
CFU richiesti		<b>15</b>	<b>48</b>	<b>81</b>	<b>114</b>

***Corsi di laurea magistrale a ciclo unico***

Anno di corso	1°	2°	3°	4°	5°	6° e 1°fc	1°fc	2°fc
CFU richiesti		<b>15</b>	<b>48</b>	<b>81</b>	<b>114</b>	<b>147</b>	<b>180</b>	<b>213</b>

***Corsi di laurea magistrale***

Anno di corso	1°	2°	1° fc	2° fc
CFU richiesti		<b>18</b>	<b>48</b>	<b>81</b>

**5.2 Studenti con disabilità iscritti agli anni successivi al primo ai corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270.**

Gli studenti e le studentesse con disabilità iscritti ad anni successivi al primo dei corsi non attivati ai sensi dei decreti ministeriali sopra richiamati<sup>6</sup> devono essere in possesso, entro il 10 agosto 2018, dei requisiti di merito previsti nelle tabelle B2 e B3:

<sup>4</sup> Art.14 comma 2 e 5 del DPCM 9 aprile 2001

<sup>5</sup> Decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, e Legge n. 508/1999

<sup>6</sup> Decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, e Legge n. 508/1999

### TABELLA B2- Borsa di Studio

Valutazione in annualità da sostenere entro il 10 agosto 2018

codice		Corso di studio	Anno di corso							
Fac	Corso		2°	3°	4°	5°	6°	7°	1°fc	2°fc
97	02	TEOLOGIA	1	6	11	15	19	24	29	37

### TABELLA B3 Posti alloggio

Valutazione in annualità da sostenere entro il 10 agosto 2018

codice		Corso di studio	Anno di corso								
Fac	Corso		2°	3°	4°	5°	6°	7°	1°fc	2°fc	3°fc
97	02	TEOLOGIA	1	5	10	14	18	19	24	32	43

#### Art. 6 - Fruizione e durata dei benefici

I benefici sono concessi **per il primo conseguimento del titolo** di ciascuno dei livelli di corso con le seguenti modalità:

- 1) per gli iscritti e le iscritte ai corsi di laurea ed al triennio superiore di primo livello del Conservatorio, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre;
- 2) per gli iscritti e le iscritte ai corsi di laurea magistrale biennale ed al biennio superiore di secondo livello del Conservatorio, per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre;
- 3) per gli iscritti e le iscritte ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre;
- 4) per gli iscritti e le iscritte ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- 5) per gli iscritti e le iscritte ai corsi attivati prima del DM 3 novembre 1999 n. 509 per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più uno a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore anno.

Gli studenti e le studentesse in possesso di laurea triennale, che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, potranno usufruire dei benefici a partire dal quarto anno del corso di laurea magistrale a CU, a condizione che non ne abbiano usufruito al settimo semestre del corso di laurea

triennale (in quest'ultimo caso, hanno diritto ad usufruire dei benefici a partire dal quinto anno del corso di laurea magistrale a CU).

### **Art. 7 - Fruizione e durata dei benefici per gli studenti e le studentesse con disabilità**

Per gli studenti e le studentesse con disabilità iscritti ai corsi attivati ai sensi dei decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, la durata di concessione dei benefici è di nove semestri per i corsi di laurea, di sette semestri per i corsi di laurea magistrale e di quindici semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico; limitatamente ai servizi abitativi per un ulteriore semestre.

Per gli studenti e le studentesse con disabilità iscritti ai corsi del Conservatorio Statale di Musica, la durata di concessione dei benefici è di nove semestri per i corsi del triennio superiore di primo livello, di sette semestri per il biennio superiore di secondo livello; limitatamente ai servizi abitativi per un ulteriore semestre.

Per gli studenti e le studentesse con disabilità iscritti ai corsi attivati prima della riforma universitaria di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, i benefici sono concessi per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più due, con riferimento al primo anno di iscrizione. Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno.

## **CAPO III PROCEDIMENTO**

### **Art. 8 - Criteri per la formulazione delle graduatorie**

#### **8.1 Graduatorie generali.**

L'E.R.S.U. formulerà graduatorie distinte per la borsa di studio e per i posti alloggio secondo le modalità sottoindicate:

- 1) per gli iscritti e le iscritte al primo anno attraverso l'approvazione di tre distinte graduatorie degli idonei, differenziate per livello di corso:
  - 1° livello (laurea, laurea magistrale a ciclo unico);
  - 2° livello (laurea magistrale);
  - 3° livello (specializzazione e dottorato).

Dette graduatorie sono definite in ordine crescente sulla base dell'ISEE dello studente. A parità di requisiti economici, l'età minore costituisce titolo preferenziale;

- 2) per gli iscritti e le iscritte agli anni successivi al primo di tutti i corsi, attraverso l'approvazione di graduatorie di merito, redatte sulla base delle autocertificazioni presentate dagli studenti, distinte per anno di corso e corso di studi, e per gli studenti e le studentesse iscritti al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, e ai corsi di dottorato di ricerca, distinte per anno di corso, valutando prioritariamente il numero dei CFU o degli esami annuali superati, e successivamente la media dei voti riportati ponderata sui CFU. A parità di merito, la posizione in



graduatoria è determinata sulla base dell'ISEE dello studente. A parità di requisiti economici, l'età minore costituisce titolo preferenziale.

## 8.2 Graduatorie studenti con disabilità.

Verranno redatte due graduatorie:

- 1) per gli studenti e le studentesse con disabilità iscritti al primo anno verrà redatta una graduatoria unica tenendo conto prioritariamente della percentuale di invalidità; in caso di parità si seguiranno gli stessi criteri previsti dall'art. 8 punto 1 del presente bando;
- 2) per gli studenti e le studentesse con disabilità iscritti agli anni successivi verrà redatta una graduatoria unica tenendo conto prioritariamente della percentuale di invalidità; in caso di parità si terrà conto del rapporto fra il numero di annualità o CFU superati entro la data di scadenza del bando e il numero delle annualità nel piano di studi ufficiale per gli anni precedenti a quello cui si riferisce la domanda, o CFU nella misura di 60 per ogni anno frequentato [CFU totali/60x(anno corso -1)]; il denominatore è aumentato di due annualità o 10 CFU per il secondo anno fuori corso [CFU totali/(60 +10)x(anno corso -2)] e di tre annualità o 15 CFU per il terzo anno fuori corso [CFU totali/(60 +15)x(anno corso -3)].

In caso di ulteriore parità si terrà conto dell'ISEE ed infine precede lo studente più giovane di età.

I benefici sono attribuiti sulla base degli stanziamenti e del numero dei posti alloggio disponibili, secondo quanto contenuto agli articoli 16 e 23 del presente bando.

## Art. 9 - Modalità e scadenze per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso

La domanda di partecipazione al concorso deve essere **presentata on line** tramite il sito internet [www.ersucagliarionline.it](http://www.ersucagliarionline.it) ed inviata **entro le ore 13:00 del 22 agosto 2018**, con le modalità indicate al successivo articolo 10.

Al fine di perfezionare la domanda di partecipazione al concorso, a seguito della presentazione on line gli studenti e le studentesse dovranno, sempre secondo le modalità di cui al successivo art. 10 ed entro le ore 13:00 del **4 settembre 2018**, presentare:

- domanda di accesso ai servizi;
- dichiarazione di autocertificazione, che dovrà essere firmata dallo studente;
- documentazione elencata all'art. 11.

## Art. 10 - Presentazione delle domande on line e informazioni richieste

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata on line tramite il sito internet [www.ersucagliarionline.it](http://www.ersucagliarionline.it) entro le ore 13:00 del **22 agosto 2018**, pena l'esclusione. Non sarà possibile presentare on line la domanda dopo la scadenza.



### 10.1 Modalità generali per la presentazione della domanda on line:

La domanda di partecipazione al concorso dovrà contenere tutti i dati anagrafici, i dati sul merito e la carriera universitaria. Dovrà altresì contenere i dati sulle condizioni economiche e patrimoniali della famiglia dello studente, che risultano nell'attestazione ISEE.

### 10.2 Attestazione ISEE:

L'attestazione ISEE dovrà essere rilasciata con i nuovi criteri previsti dal Regolamento sulle modalità di determinazione del nuovo ISEE, approvato con il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159.

Si precisa che ai sensi della vigente normativa, le Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate in data antecedente al 15 gennaio 2018 non sono più valide, pertanto tutti gli studenti e le studentesse che partecipano al concorso dovranno richiedere una nuova attestazione ISEE, che dovrà risultare rilasciata a far data dal 15 gennaio 2018, e dovranno indicare nella domanda di partecipazione al concorso i nuovi dati sulle condizioni economiche della famiglia contenuti nell'attestazione ISEE in corso di validità.

Qualora gli interessati, pur avendo presentato la DSU al CAF o all'INPS ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE, non siano ancora in possesso di quest'ultima all'atto della compilazione della domanda on line, in prossimità della scadenza dei termini per la partecipazione al concorso potranno indicare nella domanda on line gli estremi della ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Una volta ottenuta l'attestazione ISEE, dovranno inserire gli indicatori risultanti dalla stessa accedendo alla propria area riservata sul sito [www.ersucagliarionline.it](http://www.ersucagliarionline.it), **entro le ore 13:00 del 3 settembre 2018, pena l'esclusione**. Fino a che non risulteranno inseriti i dati dell'attestazione ISEE la stampa della domanda compilata on line recherà la dicitura "*domanda incompleta*" e non potrà essere presentata all'Ufficio Diritto allo Studio.

Lo studente che avrà compilato la domanda on line indicando solo gli estremi della suddetta ricevuta e non avrà provveduto ad integrare la dichiarazione nel suddetto termine, **risulterà escluso** dalla graduatoria per la impossibilità di valutare il possesso delle condizioni economiche previste a termini di bando.

Gli interessati sono tenuti a richiedere per tempo il rilascio dell'attestazione ISEE, al fine di rispettare le scadenze previste dal bando. Qualora intendano presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica attraverso uno Sportello CAF, dovranno tener conto dell'eventuale periodo di chiusura estiva dello stesso, ed assicurarsi che il rilascio dell'attestazione ISEE avvenga in tempo utile al fine del rispetto delle suddette scadenze.

### 10.3 Autocertificazione dei requisiti di merito:

Gli iscritti e le iscritte ad anni successivi al primo dei corsi di laurea dovranno verificare, prima della compilazione della domanda on line, l'avvenuta registrazione degli esami sostenuti e previsti dal piano di studi.

### 10.4 Modalità specifiche per la presentazione della domanda on line di borsa di studio:

La volontà di partecipare al concorso per l'assegnazione della borsa di studio deve essere espressa all'atto della compilazione della domanda on line: non sarà possibile chiedere la modifica in fase di istanza



di riesame avverso le graduatorie provvisorie della dichiarazione di non voler richiedere la borsa di studio; sarà invece possibile rinunciare.

### **10.5 Modalità specifiche per la presentazione della domanda on line di posto alloggio:**

La volontà di partecipare al concorso per l'assegnazione del posto alloggio deve essere espressa all'atto della compilazione della domanda on line: non sarà possibile chiedere la modifica in fase di istanza di riesame avverso le graduatorie provvisorie della dichiarazione di non voler richiedere il posto alloggio; sarà invece possibile rinunciare.

All'atto della presentazione della domanda on line di posto alloggio, lo studente potrà scegliere fino a 8 camere ubicate nelle diverse strutture indicate nel bando. Potrà anche non esprimere tutte le scelte, o nessuna, affidandosi completamente all'assegnazione d'ufficio.

Nelle preferenze possono essere indicate due camere ubicate in ciascuna casa dello studente, oppure possono essere espresse ulteriori preferenze nella stessa struttura oltre alle prime due camere, indicando la stessa struttura come seconda scelta, ed eventualmente anche come terza e quarta.

Le preferenze devono essere espresse in sequenza (non si può indicare come prima scelta la struttura X, come seconda scelta la struttura Y, e poi di nuovo come terza scelta la struttura X: la struttura X potrà essere indicata come prima e seconda scelta, o come seconda e terza, senza soluzione di continuità, indicando la struttura Y come terza scelta nel primo caso o come prima scelta nel secondo caso).

#### **La scelta è irrevocabile e non modificabile.**

Gli studenti e le studentesse con disabilità pari o superiore al 66% possono non esprimere alcuna preferenza rispetto alle camere, in quanto l'assegnazione sarà effettuata in ogni caso d'ufficio nei posti ad essi riservati presso la Casa dello Studente di via Trentino.

Gli studenti e le studentesse iscritti ad anni successivi al primo, per i quali il piano di studi ufficiale prevede un numero di crediti effettivamente conseguibili **inferiore a 60 per anno**, dovranno compilare on line l'apposito campo contenente tale dichiarazione, al fine della elaborazione dell'ordine di assegnazione delle camere.

### **10.6 Conclusione della procedura di compilazione della domanda on line**

A conclusione della procedura di presentazione on line il sistema genera automaticamente la ricevuta di presentazione della domanda, ed i seguenti file in formato pdf:

- a) domanda di accesso ai servizi;
- b) dichiarazione di autocertificazione (che dovrà essere firmata dallo studente), che costituisce parte integrante della domanda di accesso ai servizi.

Lo studente dovrà accertarsi di aver concluso la procedura di compilazione on line della domanda verificando l'esistenza dei suddetti file nella propria area riservata del sito [www.ersucagliarionline.it](http://www.ersucagliarionline.it).

Conclusa la procedura on line, la domanda dovrà essere fatta pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio con le modalità indicate al successivo art. 11 **pena l'esclusione dal concorso.**





## Art. 11 - Perfezionamento della domanda di partecipazione al concorso e presentazione delle autocertificazioni

Conclusa la procedura on line come sopra descritta lo studente dovrà stampare i documenti di cui alle lettere a) e b) del punto 10.6 (“domanda di accesso ai servizi” e “dichiarazione di autocertificazione”) del precedente art.10, e farli pervenire all’Ufficio Diritto allo Studio, allegando la documentazione e con le modalità di seguito richieste, entro il termine del **4 settembre 2018, ore 13:00, pena l’esclusione dal concorso.**

La documentazione da presentare per il perfezionamento della domanda di partecipazione al concorso è la seguente:

- 1) “dichiarazione di autocertificazione”, **che dovrà essere firmata dall’interessato** (vedi punto 11.1) e costituisce parte integrante e sostanziale della domanda di accesso ai servizi;
- 2) stampa della “domanda di accesso ai servizi” compilata on line e completa dei dati ricavati dall’attestazione ISEE (vedi punto 11.1);
- 3) copia di documento di identità valido;
- 4) attestazione ISEE 2018 o dichiarazione relativa alla situazione reddituale e patrimoniale rilasciata dall’autorità competente (solo per gli studenti e le studentesse stranieri) (vedi punto 11.2);
- 5) autocertificazione degli esami (solo per gli iscritti e le iscritte ad anni successivi al primo) (vedi punto 11.3) ed eventuale piano di studi (vedi punto 11.3): ai fini dell’upload produrre un file unico;
- 6) certificazione rilasciata dalla Commissione medica della Azienda Sanitaria di appartenenza, con l’indicazione del grado di invalidità (per gli studenti e le studentesse con disabilità) (vedi punto 11.4);
- 7) certificazione attestante lo status di emigrato sardo, figlio, coniuge o discendente di emigrato sardo tuttora residente al di fuori del territorio regionale<sup>7</sup> (vedi punto 11.5).

La domanda e la documentazione di cui ai precedenti punti devono essere trasmesse **esclusivamente** in uno dei modi seguenti:

### 1) upload dei documenti nell’area riservata dello studente del sito [www.ersucagliarionline.it](http://www.ersucagliarionline.it)

<sup>7</sup> “Sono destinatari degli interventi previsti dalle presente legge:

- a) coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo;
- b) i figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana;
- c) [omississ].”



subito dopo il completamento della domanda on line con l'inserimento dei dati ricavati dall'attestazione ISEE 2018, sarà possibile effettuare l'upload nell'area riservata dello studente dei documenti indicati ai nn.1), 2), 3), 4), 5) del comma 1 del presente articolo (Per la certificazione relativa alla condizione di disabilità e allo status di emigrato sardo, figlio, coniuge o discendente di emigrato sardo si veda quanto previsto ai punti 11.4 e 11.5), seguendo la procedura di seguito descritta:

**a) predisposizione documenti**

Al fine dell'invio con le modalità upload o PEC lo studente dovrà utilizzare un dispositivo per la scansione dei documenti. La scansione dovrà essere effettuato in formato pdf, in bianco e nero, con una risoluzione di 200 DPI. La dimensione massima di ciascun file accettata dal sistema è di 1 MB.

La domanda di accesso ai servizi sarà resa disponibile per la stampa dal sistema, e non deve essere inviata tramite upload. Deve essere invece inviata se si trasmette tramite PEC.

La dichiarazione di autocertificazione generata dal sistema dovrà essere firmata dallo studente, e successivamente scansionata prima dell'upload o dell'invio PEC, oppure firmata digitalmente. Stessa procedura dovrà essere seguita per l'autocertificazione degli esami, per gli iscritti e le iscritte ad anni successivi al primo.

**b) upload dei documenti**

Nella pagina riservata dello studente è presente il pulsante "upload documenti", per l'accesso all'area di upload.

In tale area sono presenti le sezioni relative ai documenti richiesti.

Non è necessario effettuare contestualmente l'upload di tutti i documenti. I documenti caricati possono essere eliminati e sostituiti fino all'avvenuto completamento della procedura.

Qualora venga effettuato l'upload del file relativo all'autocertificazione firmato digitalmente non verrà richiesto l'upload del documento di identità.

**c) Invio dei documenti dopo l'upload**

Una volta effettuato l'upload di tutti i documenti, lo studente dovrà confermare l'invio degli stessi cliccando sul pulsante "invia documenti", che sarà reso disponibile nella medesima pagina della sua area riservata. A seguito del suddetto invio, nella pagina di upload sarà presente un messaggio di conferma dell'avvenuta trasmissione dei documenti, con la data e l'ora dell'invio, e non sarà più possibile cancellare o sostituire i documenti inviati.

**La procedura per l'upload dei documenti dall'area riservata dello studente rimarrà sospesa nei tre giorni precedenti la scadenza del termine di presentazione della domanda on line (dal 20 al 22 agosto 2018) al fine di non generare un eccessivo traffico sul sito, che potrebbe determinare un rallentamento nella compilazione delle domande. Il giorno dopo tale scadenza, e fino alle ore 13:00 del 4 settembre 2018 sarà di nuovo possibile effettuare l'upload dei documenti.**

**2) invio dei documenti tramite posta elettronica certificata:**

è possibile l'invio tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) di cui sia titolare lo studente o la studentessa, con allegata fotocopia di un documento d'identità, al seguente indirizzo di posta elettronica: ***ersuca.dirittostudio@pcert.postecert.it***.

Si richiama quanto previsto al precedente punto 1) lett.a) "***predisposizione documenti***"



### 3) consegna a mano:

consegna a mano presso gli uffici del Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele, 68 Cagliari, esibendo un documento di identità valido;

Si precisa che la trasmissione tramite upload sul sito, la spedizione tramite PEC o la consegna a mano della domanda e della documentazione richiesta potranno essere effettuate immediatamente dopo la compilazione della domanda on line sul sito, completa dei dati ISEE.

Non è necessario attendere ulteriori avvisi da parte dell'ERSU. Si raccomanda di provvedere in tempi brevi a perfezionare la domanda di partecipazione al concorso, con la trasmissione della documentazione prevista dal bando, al fine di consentire l'ottimizzazione dei tempi di esame della documentazione da parte dell'Ufficio.

**La domanda di partecipazione al concorso non corredata di tutta la documentazione richiesta dal bando è irricevibile.**

La presentazione della domanda e della documentazione allegata oltre il termine previsto al comma 1 del presente articolo (**4 settembre 2018, ore 13:00**) è causa di esclusione.

Entro la stessa data (**4 settembre 2018, ore 13:00**) potranno essere presentate allo Sportello per il Diritto allo Studio eventuali **dichiarazioni di rettifica** dei dati inseriti nella domanda on line, per la correzione di errori di compilazione.

Le dichiarazioni di rettifica sono irricevibili se non presentate unitamente alla documentazione prevista dal bando per il perfezionamento della domanda di concorso, fatto salvo il caso in cui tale documentazione risulti già presentata con le modalità previste dai commi precedenti del presente articolo.

Si precisa che in sede di rettifica **non sarà comunque possibile** effettuare dichiarazioni:

- relative al numero di crediti conseguibili per anno previsto dal piano di studi ai fini del calcolo parametrico nell'ordine di assegnazione del posto alloggio;
- per l'inserimento o la modifica delle preferenze relative all'alloggio.

#### 11.1 – Stampa della domanda presentata on line e dichiarazione di autocertificazione

La domanda di partecipazione al concorso presentata on line e la dichiarazione di autocertificazione (che dovrà essere firmata dall'interessato), saranno generate automaticamente in formato pdf dal sistema nell'area riservata dello studente del sito [www.ersucagliarionline.it](http://www.ersucagliarionline.it) subito dopo il completamento della domanda con l'inserimento dei dati ricavati dall'attestazione ISEE. Queste dovranno essere stampate, e dovranno pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio dell'ERSU di Cagliari, unitamente all'attestazione ISEE e, nei casi in cui sia prevista, alla documentazione descritta ai punti, 11.2.1, 11.2.2, 11.3, 11.4 e 11.5 del presente articolo entro e non oltre le **ore 13:00 del 4 settembre 2018, pena l'esclusione dal concorso**.

#### 11.2 – Attestazioni relative alla condizione economica e patrimoniale

Tutti gli studenti e le studentesse dovranno allegare alla domanda firmata copia dell'attestazione ISEE, completa di tutte le pagine, rilasciata a far data dal 15 gennaio 2018, che dovrà riportare la dicitura **"Si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario"** e non dovrà recare annotazioni relative a omissioni/difficoltà rilevate dall'Agenzia delle Entrate. Lo studente è tenuto a verificare la



veridicità e la correttezza dei dati inseriti nell'attestazione ISEE. Fatta salva la facoltà di rettifica di cui al quattordicesimo comma del presente articolo, in caso di attestazione con omissioni o difformità lo studente è ammesso al concorso con riserva ed è tenuto ad effettuare tempestivamente le integrazioni ed i correttivi necessari entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di riesame.

### 11.2.1 Studente e studentessa indipendente

Lo studente e la studentessa che si dichiara indipendente dal nucleo familiare d'origine, all'atto della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE, deve disporre dei documenti fiscali (CUD o UNICO) comprovanti il possesso, da almeno due anni antecedenti la presentazione della domanda (2016 e 2017), di propri redditi da lavoro dipendente o assimilato, non inferiori a 6.500,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona, e della documentazione atta a comprovare che occupa, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, un alloggio non di proprietà di un componente della sua famiglia d'origine (certificato di residenza storico). Copia della suddetta documentazione dovrà pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio in allegato alla domanda di concorso sottoscritta.

Lo studente coniugato o la studentessa coniugata che non abbia una adeguata capacità di reddito personale, può essere considerato indipendente qualora il suo reddito complessivo, sommato al reddito del coniuge, non sia inferiore a 6.500 euro annui, e venga soddisfatto anche il requisito della residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, altrimenti lo studente o la studentessa dovrà far riferimento alla famiglia d'origine.

Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato ai sensi dell'art.8 comma 4 del DPCM n.159/2013<sup>8</sup>.

Qualora lo studente o la studentessa si trovi in una delle situazioni indicate all'art. 2.2 (orfani, persone in convivenza anagrafica), dovrà presentare all'Ufficio Diritto allo Studio idonea documentazione comprovante tale condizione.

### 11.2.2 Studenti stranieri

Per gli studenti e le studentesse stranieri, la condizione economica e patrimoniale è valutata sulla base della documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese dove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

Nel caso di concrete difficoltà riscontrate nel Paese d'origine, il rilascio della documentazione prevista potrà essere richiesto alle rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia. Il documento potrà essere legalizzato presso l'Ufficio Legalizzazioni della Prefettura.

La suddetta documentazione deve essere presentata all'Ufficio Diritto allo Studio per la determinazione dell'indicatore reddituale, che sarà calcolato sulla base dei redditi percepiti nel 2016 da ciascun

---

<sup>8</sup> Art. 8 comma 4 D.P.C.M. n. 159/2013: " Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni. E' fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie"



componente del nucleo familiare e del 20% dei patrimoni posseduti al 31 dicembre 2017, al tasso di cambio medio delle valute estere, e dell'indicatore patrimoniale, rapportati al parametro della scala di equivalenza determinato in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare.

I beni immobili posseduti alla data del 31 dicembre 2017 saranno valutati solo nel caso di fabbricati, e considerati sulla base del valore convenzionale di euro 500,00 al metro quadrato.

A tal fine la documentazione deve indicare:

- la composizione del nucleo familiare;
- l'ammontare e la tipologia dei redditi percepiti dal nucleo familiare nell'anno 2016. Coloro che sono impossibilitati a produrre la documentazione relativa ai redditi dell'anno 2016 possono avvalersi della possibilità di presentare la documentazione relativa ai redditi percepiti nel 2017;
- l'ammontare e la tipologia dei patrimoni posseduti dal nucleo familiare nell'anno 2017.

Per gli studenti e le studentesse provenienti da Paesi particolarmente poveri ed in via di sviluppo, come da D.M. n. 1455 del 9/06/2017<sup>9</sup>, la valutazione della condizione economica è effettuata<sup>10</sup> sulla base di una certificazione della Rappresentanza Italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, la suddetta certificazione può essere rilasciata dagli enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica. In tal caso, l'Ente che rilascia tale certificazione esprime una dichiarazione di impegno all'eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca.

Gli studenti e le studentesse stranieri che percepiscono redditi in Italia o il cui nucleo familiare risiede o percepisce redditi in Italia devono attenersi a quanto previsto per i cittadini italiani.

Per gli studenti e le studentesse riconosciuti quali apolidi e rifugiati politici si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia. Gli stessi dovranno produrre il certificato attestante la condizione di apolide o rifugiato politico o sottoposto a regime di protezione internazionale, rilasciato dal competente ufficio del Ministero dell'Interno Italiano o dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite.

La documentazione sopra descritta deve essere consegnata in originale all'Ufficio Diritto allo Studio unitamente alla domanda sottoscritta.

La condizione economica e patrimoniale di detti studenti viene valutata secondo le modalità previste dall'art.2 del presente bando.

<sup>9</sup> Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo Democratic Republic, Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kenya, Kiribati, Korea Dem. Rep., Lao People's Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Tajikistan, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

<sup>10</sup> Art.13 comma 5 del DPCM 9 aprile 2001



### 11.3 - Studenti iscritti ad anni successivi al primo

Gli studenti e le studentesse iscritti ad anni successivi al primo dovranno presentare, oltre alla documentazione di cui all'art.11 comma 2 nn.1), 2), 3) e 4), anche l'autocertificazione degli esami, pena l'esclusione dai benefici.

Gli iscritti e le iscritte ai corsi di laurea dell'Università di Cagliari dovranno allegare a tal fine la "Dichiarazione sostitutiva di certificazione", scaricabile dalla propria area riservata sul sito dell'Università di Cagliari [www.unica.it](http://www.unica.it).

I CFU e le annualità che non risultino ancora registrati dalla Segreteria della Facoltà, purché effettivamente conseguiti alla data di presentazione della domanda, potranno essere dichiarati nell'autocertificazione on line da compilare sul sito [www.ersucagliarionline.it](http://www.ersucagliarionline.it). Solo in tal caso e solo per i crediti ancora non registrati anche tale autocertificazione dovrà essere sottoscritta ed allegata alla domanda, unitamente alla stampa della dichiarazione sostitutiva ottenuta dal sito dell'Università.

Gli iscritti e le iscritte ai corsi di laurea della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari, del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Verbum", dovranno allegare alla domanda la stampa dell'autocertificazione esami ottenuta con le modalità previste dalle rispettive segreterie studenti o, qualora tale stampa non sia disponibile, compilata on line sul sito [www.ersucagliarionline.it](http://www.ersucagliarionline.it). (vive)

Il calcolo della media ponderata dovrà essere effettuato tenendo conto di tutti gli esami con votazione espressa in trentesimi.

Saranno effettuate successive verifiche d'ufficio sulla data di effettivo conseguimento dei CFU e delle annualità autocertificati con la presentazione della domanda.

Prima dell'invio della domanda di partecipazione al concorso gli studenti e le studentesse dovranno verificare che il totale dei CFU dichiarato nella domanda on line coincida con il totale dei CFU risultante dall'autocertificazione esami. In caso contrario, in assenza di una esplicita dichiarazione di rettifica, verrà preso in considerazione il dato inferiore fra quelli indicati.

Gli studenti e le studentesse iscritti ad anni successivi al primo **che partecipano al concorso per l'assegnazione dei posti alloggio**, i quali dichiarano che il piano di studi ufficiale del corso di laurea frequentato prevede il conseguimento di un numero di CFU formativi **inferiore a 60 per anno**, dovranno presentare, unitamente all'autocertificazione degli esami sostenuti, copia del suddetto piano di studi, contenente l'indicazione di tutti i CFU previsti per il conseguimento del titolo, compresi i crediti liberi e/o a scelta dello studente (ad es. per i corsi di laurea triennale, il piano di studi dovrà contenere 180 CFU, distribuiti fra i diversi anni di carriera).

Per gli iscritti e le iscritte al primo anno fuori corso, in presenza di tale dichiarazione, saranno esclusi dal calcolo solo i CFU assegnati per la tesi.

Il calcolo del rapporto parametrico fra CFU conseguiti e CFU previsti dal piano di studi ai fini della elaborazione dell'ordine di assegnazione delle camere sarà in ogni caso effettuato su 60 CFU per anno:

- in assenza di tale dichiarazione relativa al piano di studi nella domanda on line;
- qualora non sia stato presentato il piano di studi come sopra indicato;



- qualora lo studente, pur avendo presentato un piano di studi che prevede un numero di crediti inferiore a 60 per anno, dichiari di aver conseguito un numero di crediti superiore a quello previsto dal piano di studi.

#### **11.4 – Certificazione relativa alla condizione di disabilità**

Gli studenti e le studentesse con disabilità dovranno presentare esclusivamente allo Sportello per il Diritto allo Studio o spedire copia della **certificazione rilasciata dalla Commissione medica della Azienda Sanitaria** di appartenenza, con l'indicazione del grado di invalidità, per l'inserimento nella graduatoria riservata. Detta certificazione **dovrà pervenire entro il 4 settembre 2018**.

Non è previsto l'upload di detto documento nell'area riservata dello studente, in quanto potrebbe risultare illeggibile. Qualora detta certificazione sia stata presentata per la partecipazione al concorso per l'anno accademico precedente, e sia tuttora in corso di validità, non è necessario ripresentarla.

#### **11.5 – Certificazione relativa allo status di emigrato sardo, coniuge, figlio, figlia o discendente di emigrato sardo tuttora residente fuori del territorio regionale**

Gli studenti e le studentesse aventi lo status di emigrato sardo, coniuge, figlio, figlia o discendente di emigrato sardo **tuttora residente fuori del territorio regionale** dovranno presentare o spedire tramite pec copia della certificazione attestante tale status per l'inserimento nella graduatoria riservata. Detta certificazione **dovrà pervenire entro il 4 settembre 2018**. Qualora detta certificazione sia stata presentata per la partecipazione al concorso per l'anno accademico precedente, e permangano le condizioni che danno titolo all'attribuzione di tale status, non è necessario ripresentarla.

### **Art. 12 - Esame delle domande ed elaborazione delle graduatorie provvisorie**

L'Ufficio Diritto allo Studio procede all'esame delle domande acquisite on line e della documentazione presentata al fine di elaborare le graduatorie provvisorie.

In tale fase, qualora siano riscontrati errori materiali ed incongruenze sulle dichiarazioni presentate dai concorrenti, l'Ufficio può richiedere agli stessi ulteriore idonea documentazione, volta alla correzione delle suddette dichiarazioni.

Gli studenti e le studentesse che hanno compilato la domanda on line entro il 22 agosto 2018 indicando solo gli estremi della ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), e non avranno provveduto ad integrare la domanda con l'inserimento dei dati indicati nell'attestazione ISEE nella domanda accedendo alla propria area riservata del sito [www.ersucagliarionline.it](http://www.ersucagliarionline.it) entro le ore 13:00 del 3 settembre 2018, **risulteranno esclusi** nelle graduatorie per la impossibilità di valutare il possesso delle condizioni economiche previste a termini di bando.

### **Art. 13 - Tempi di esecuzione del procedimento ( Legge n.241/90)**

Sono previsti i seguenti tempi di esecuzione del procedimento:

1. **in data 14 settembre 2018** verranno approvate le graduatorie provvisorie e pubblicate all'Albo dell'Ente - Corso Vittorio Emanuele, 68 Cagliari, presso le singole sedi delle Case dello Studente e



delle Mense, sul sito internet dell'E.R.S.U. [www.ersucagliari.it](http://www.ersucagliari.it) e nell'area riservata dello studente [www.ersucagliarionline.it](http://www.ersucagliarionline.it);

2. **entro le ore 13:00 del 21 settembre 2018** gli interessati potranno presentare all'Ufficio Diritto allo Studio - Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, su modulo predisposto dall'Ente, eventuali istanze di riesame, motivate e documentate;
3. l'approvazione e la pubblicazione delle graduatorie definitive di assegnazione dei **posti alloggio** e dell'ordine di assegnazione, verrà effettuata il **28 settembre 2018**. Dette graduatorie resteranno affisse per 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione. Le graduatorie sono consultabili anche sul sito internet dell'E.R.S.U. [www.ersucagliari.it](http://www.ersucagliari.it) e nell'area riservata dello studente sul sito internet [www.ersucagliarionline.it](http://www.ersucagliarionline.it). Le graduatorie degli studenti e studentesse con disabilità saranno consultabili esclusivamente dagli interessati<sup>11</sup> presso l'Ufficio Diritto allo Studio. Nel sito dell'Ente [www.ersucagliarionline.it](http://www.ersucagliarionline.it) accedendo all'area riservata dello studente previo inserimento delle proprie credenziali alla voce "esiti graduatoria" sarà consultabile l'esito della graduatoria in relazione alla posizione specifica dello studente e della studentessa;
4. l'approvazione e la pubblicazione delle graduatorie definitive di assegnazione delle **borse di studio**, verrà effettuata il **24 ottobre 2018**. Dette graduatorie resteranno affisse per 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione. Le graduatorie sono consultabili anche sul sito internet dell'E.R.S.U. [www.ersucagliari.it](http://www.ersucagliari.it) e nell'area riservata dello studente sul sito internet [www.ersucagliarionline.it](http://www.ersucagliarionline.it). Le graduatorie degli studenti e studentesse con disabilità saranno consultabili esclusivamente dagli interessati<sup>12</sup> presso l'Ufficio Diritto allo Studio. Nel sito dell'Ente [www.ersucagliarionline.it](http://www.ersucagliarionline.it) accedendo all'area riservata dello studente previo inserimento delle proprie credenziali alla voce "esiti graduatoria" sarà consultabile l'esito della graduatoria in relazione alla posizione specifica dello studente e della studentessa.

Gli studenti e le studentesse richiedenti sono tenuti a verificare l'esattezza dei dati personali riportati nelle graduatorie provvisorie e definitive ed a segnalare tempestivamente all'E.R.S.U. le eventuali inesattezze riscontrate in relazione ai propri dati anagrafici, di reddito, di carriera universitaria e di merito e, per gli iscritti e le iscritte ad anni successivi al primo richiedenti il posto alloggio, anche in relazione al rapporto parametrico calcolato sui CFU conseguiti rispetto ai CFU previsti dal piano di studi. Il beneficio indebitamente percepito in assenza di una tempestiva segnalazione delle inesattezze sarà revocato e le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti, equivalenti alla borsa in denaro, dovranno essere restituiti.

Gli interessati potranno presentare ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'E.R.S.U. di Cagliari entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive.

Avverso le graduatorie definitive potranno essere esperiti i ricorsi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla legge.

---

<sup>11</sup> Art. 6 III comma del Dlgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali",

<sup>12</sup> Art. 6 III comma del Dlgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali",





Il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Grazia Medda, Responsabile dell'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, tel. 070/20191.

## Art. 14 - Esiti delle graduatorie e istanze di riesame

### 14.1 Graduatorie provvisorie

Nelle **graduatorie provvisorie** il richiedente può risultare:

- **IDONEO**: lo studente possiede i requisiti previsti dal bando e deve attendere la pubblicazione delle graduatorie definitive per verificare l'attribuzione del beneficio;
- **ESCLUSO**: lo studente non possiede i requisiti previsti dal bando o ha commesso errori materiali nella compilazione della domanda, non ha presentato la domanda sottoscritta nel termine previsto dal bando, o non ha dichiarato correttamente i dati contenuti nell'attestazione ISEE.

Lo studente con disabilità privo dei requisiti di accesso alla graduatoria generale risulterà escluso nella suddetta graduatoria, e sarà inserito nella graduatoria specifica se in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt.2 e 5. Pertanto dovrà consultare tale ultima graduatoria per verificare la sua effettiva posizione.

### 14.2 Istanze di riesame.

In relazione agli esiti delle graduatorie provvisorie gli interessati potranno presentare all'Ufficio Diritto allo Studio, entro le ore **13:00 del 21 settembre 2018**, un'istanza di riesame della domanda, per:

- la correzione di errori materiali relativi a dati riscontrabili in documenti aventi data certa anteriore alla data di scadenza per la presentazione della domanda;
- la modifica dei requisiti economico-patrimoniali **già dichiarati** nella domanda di partecipazione al concorso contenuti in un'attestazione ISEE in corso di validità. A tal fine dovrà essere prodotta una attestazione ISEE, recante la dicitura "*si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario*", che non dovrà recare annotazioni relative a omissioni/differenze rilevate dall'Agenzia delle Entrate, pena l'irricevibilità.

**In sede di riesame non** sarà invece possibile:

- chiedere di integrare la domanda dichiarando *ex novo* i dati dell'attestazione ISEE, non inseriti on line entro il 3 settembre 2018 ;
- chiedere la modifica della dichiarazione di non voler richiedere la borsa di studio;
- chiedere la modifica della dichiarazione di non voler richiedere il posto alloggio;
- chiedere l'inserimento della dichiarazione relativa al numero di crediti conseguibili per anno previsto dal piano di studi ai fini del calcolo parametrico nell'ordine di assegnazione;
- chiedere l'inserimento o la modifica delle preferenze relative all'alloggio.

**14.3 Nelle graduatorie definitive** il richiedente può risultare:

- **BENEFICIARIO**: lo studente possiede i requisiti richiesti dal bando ed ha diritto ad usufruire dei benefici richiesti;
- **IDONEO NON BENEFICIARIO**: lo studente possiede i requisiti richiesti dal bando ma non può usufruire del beneficio richiesto per insufficienza delle risorse disponibili;



- **ESCLUSO:** lo studente non possiede i requisiti previsti dal bando, non ha presentato la domanda firmata e la documentazione allegata nel termine previsto dal bando, o non ha sanato gli errori materiali presenti nella domanda.

Lo studente con disabilità privo dei requisiti di accesso alla graduatoria generale risulterà escluso nella suddetta graduatoria, e sarà inserito nella graduatoria specifica se in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 2 e 5. Pertanto dovrà consultare tale ultima graduatoria per verificare l'effettiva attribuzione del beneficio spettante.

## **Art. 15 - Attribuzione dei posti alloggio ed erogazione delle borse di studio**

### **15.1 – Assegnazione posti alloggio**

Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie definitive sarà garantita agli studenti e le studentesse beneficiari la disponibilità dei servizi abitativi. L'attribuzione delle camere sarà effettuata d'ufficio sulla base dell'ordine di assegnazione, tenuto conto delle preferenze espresse all'atto della presentazione della domanda di posto alloggio. L'ordine di assegnazione con l'indicazione delle camere assegnate, redatto elaborando le graduatorie definitive, sarà pubblicato il 28 settembre 2018, unitamente alle suddette graduatorie ed alle informazioni relative ai tempi ed alle modalità di presa di possesso delle camere.

Per le modalità di assegnazione delle camere si rinvia alla consultazione dell'apposito Allegato.

### **15.2 – Assegnazione posti alloggio a studenti con disabilità**

L'assegnazione dei posti alloggio riservati agli studenti e le studentesse con disabilità sarà effettuata d'ufficio prima della pubblicazione dell'ordine di assegnazione generale, tenendo conto delle esigenze specifiche che gli stessi dovranno manifestare contattando l'Ufficio alloggi competente per la Casa dello Studente di Via Trentino.

Allo stesso modo si procederà per i compagni di camera degli studenti e le studentesse con disabilità, scelti da questi ultimi fra gli studenti e le studentesse presenti fra gli idonei nelle graduatorie provvisorie posto alloggio, a condizione che risultino beneficiari nelle graduatorie definitive. Pertanto anche i compagni di camera non parteciperanno all'assegnazione generale.

La scelta del compagno di camera dovrà essere comunicata all'Ufficio alloggi competente per la Casa dello Studente di Via Trentino entro il 21/09/2018. In assenza di tale dichiarazione si procederà all'assegnazione d'ufficio.

### **15.3 – Rinvio al regolamento alloggi.**

In materia di assegnazione e occupazione dei posti alloggio si invitano comunque i beneficiari a consultare l'apposito regolamento delle Case dello Studente disponibile sul sito [www.ersucagliari.it](http://www.ersucagliari.it)

### **15.4 – Erogazione prima rata borsa di studio**

Entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie definitive, e comunque entro il **31 dicembre 2018** sarà erogata la prima rata semestrale delle borse di studio agli studenti e le studentesse beneficiari che risultino regolarmente iscritti per l'A.A.2018/19. Agli altri studenti sarà erogata successivamente alla regolarizzazione dell'iscrizione.



Agli studenti e le studentesse che risulteranno aver concluso la carriera universitaria entro il 30/11/2018 non sarà erogata la borsa di studio richiesta per l'A.A.2018/19 per la suddetta carriera.

Agli studenti e le studentesse nei confronti dei quali è in corso un procedimento di accertamento economico o di merito, relativo anche ad anni accademici precedenti, viene sospeso il pagamento della borsa di studio in attesa della conclusione del procedimento.

Tutti i beneficiari di borsa di studio devono obbligatoriamente fornire all'Ente il codice IBAN di un conto ad essi intestato, accedendo alla propria area riservata sul sito [www.ersucagliarionline.it](http://www.ersucagliarionline.it) e compilando l'apposito campo, per consentire l'accredito degli importi spettanti.

**Nel caso in cui l'IBAN venga comunicato successivamente alla data del 20 novembre 2018 la prima rata della borsa di studio non potrà essere erogata entro il 31 dicembre 2018.**

L'accredito può essere effettuato su conto corrente intestato o cointestato allo studente, o carta prepagata dotata di codice IBAN, con esclusione dei libretti postali. Qualora lo studente comunichi un IBAN errato, relativo ad un conto intestato ad altra persona, o ad un conto chiuso all'atto del pagamento, l'eventuale penale applicata dalla Tesoreria sarà addebitata allo studente.

**Gli studenti e le studentesse che non comunicheranno con le modalità suindicate le proprie coordinate bancarie entro il termine ultimo del 31 marzo 2019 saranno dichiarati decaduti dal beneficio.**

#### **15.5 – Erogazione seconda rata borsa di studio iscritti ad anni successivi al primo e studenti con disabilità**

Il pagamento della seconda rata semestrale agli studenti e studentesse iscritti in regolare corso di studi agli anni successivi al primo ed agli studenti e studentesse con disabilità, sarà autorizzato entro il 30 giugno 2019, **senza l'obbligo di presentazione di alcuna autocertificazione di merito**, fatta salva l'acquisizione dei fondi da parte dell'ERSU.

#### **15.6 – Erogazione seconda rata borsa di studio iscritti al primo anno**

Il pagamento della seconda rata semestrale agli studenti e studentesse iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo e secondo livello, sarà autorizzato, fatta salva l'acquisizione dei fondi da parte dell'ERSU:

- a) entro il 31 luglio 2019, se alla data del 10 luglio 2019 avranno autocertificato all'Ufficio Diritto allo Studio il conseguimento di 20 CFU.
- b) entro il 28 febbraio 2020, se entro il 10 dicembre 2019, avranno autocertificato all'Ufficio Diritto allo Studio il conseguimento di 20 CFU entro il 30 novembre 2019.

Tale autocertificazione è richiesta **esclusivamente** ai beneficiari iscritti al primo anno dei corsi di primo e secondo livello.

Qualora entro il 30 novembre 2019 lo studente iscritto al primo anno non abbia conseguito almeno 20 CFU, la borsa di studio verrà revocata secondo le modalità indicate nell'art.27 del presente bando.

Per il conseguimento dei predetti CFU non è previsto l'utilizzo del bonus.

Per gli iscritti e le iscritte al primo anno dei corsi di terzo livello, l'erogazione della seconda rata sarà effettuata se in possesso dei requisiti per l'ammissione alla frequenza del secondo anno di corso.

Gli studenti e le studentesse con disabilità iscritti al primo anno non devono rispettare i criteri di merito relativi al pagamento della seconda rata e alla revoca del beneficio.



### 15.7 Comunicazioni sui pagamenti

Gli avvisi relativi ai pagamenti delle provvidenze economiche sono pubblicati sul sito istituzionale [www.ersucagliari.it](http://www.ersucagliari.it).

Gli studenti e le studentesse beneficiari sono tenuti a consultare periodicamente il sito dell'ERSU per informarsi sulle date di erogazione degli importi in loro favore.

## CAPO IV

### BORSE DI STUDIO

#### Art. 16 - Stanziamenti e ripartizione Borse di Studio

Le borse di studio sono finanziate da:

- 1) gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio versata dagli studenti;
- 2) contributo assegnato dalla Regione Sardegna in attuazione della L.R. n.25/2002, che sarà rendicontato sui fondi della programmazione PO FSE 2014-2020;
- 3) quota del Fondo Integrativo Statale per le borse di studio;
- 4) contributo assegnato dalla Regione Sardegna, da rendicontare a valere sul PO FSE 2014-2020;

La somma stanziata a valere sui suddetti fondi per l'A.A. 2018/19 è di euro 21.538.236,37, fatta salva la verifica sull'effettiva disponibilità degli stessi. Sarà disposto un incremento dello stanziamento a seguito della ripartizione del Fondo Integrativo Statale per l'anno 2018, e qualora nel corso dell'anno si rendessero disponibili eventuali ulteriori somme.

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 15.01.1991, n. 7, il 2% dello stanziamento è riservato agli studenti e le studentesse in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lett. a) e b) della medesima legge<sup>13</sup>, che abbiano i requisiti di cui al presente bando.

Agli studenti e le studentesse con disabilità è riservata una quota di stanziamento, a valere sui fondi PO FSE 2014-2020, pari a euro 250.000,00 -fatti salvi eventuali incrementi-, ripartita secondo le modalità indicate al successivo comma del presente articolo.

Agli studenti e le studentesse del primo anno è riservata una quota pari ad 1/3 dello stanziamento, agli studenti e le studentesse iscritti agli anni successivi è riservata una quota pari a 2/3 dello stanziamento. Eventuali importi non attribuiti per mancanza di aventi diritto in una delle due categorie, saranno

<sup>13</sup> "Sono destinatari degli interventi previsti dalle presente legge:

- a) coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo;
- b) i figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana;
- c) [omississ]."



distribuiti fra gli aventi diritto dell'altra categoria. La quota riservata agli studenti del primo anno graverà prioritariamente sui finanziamenti indicati ai punti 1. e 3..

Lo stanziamento risulta ripartito nel seguente modo:

primo anno	euro 6.954.157,21
riserva ex art.16 L.R. n.7/1991	euro 425.764,73
anni successivi	euro 13.908.314,43

Per gli studenti e le studentesse iscritti al primo anno la ripartizione delle borse sarà effettuata in proporzione al numero degli idonei presenti nelle graduatorie di cui all'art. 8 punto 1) del presente bando.

La ripartizione dello stanziamento fra gli studenti e le studentesse iscritti ad anni successivi al primo sarà effettuata in proporzione al numero degli aventi diritto, quali risulteranno sulla base delle graduatorie definitive, distinte per anno e corso di studi, garantendo l'attribuzione di almeno una borsa di studio per ciascun anno e corso di studi.

Il conferimento delle borse di studio sarà effettuato sulla base della suddetta ripartizione. Le eventuali somme residue saranno assegnate prioritariamente allo stesso corso di studi, successivamente ai corsi della stessa facoltà, quindi alle graduatorie all'interno delle quali è presente il resto di importo più elevato ad esclusione degli iscritti e iscritte al primo anno, fino ad esaurimento dei fondi.

#### Art. 17 - Importi borse di studio

La borsa di studio è corrisposta in denaro e in servizi, da fruire entro l'anno accademico.

L'importo annuo, erogato in due rate semestrali, è stabilito nel modo seguente:

<i>Status degli studenti importo borsa valore max</i>	<i>servizio abitativo (valore 1.824,40 euro calcolato su 11 mesi)</i>	<i>servizio mensa (valore 600 euro)</i>	<i>importo massimo in denaro</i>	<i>importo minimo in denaro</i>
Fuori sede euro 5.174,66	Posto alloggio in detrazione	1 pasto al giorno in detrazione	euro 2.750,26	euro 1.375,13
Fuori sede euro 5.174,66		1 pasto al giorno in detrazione	euro 4.574,66	euro 2.287,33
Pendolari euro 2.852,71			euro 2.852,71	euro 1.426,36
Sede euro 1.950,44		1 pasto al giorno in aggiunta	euro 1.950,44	euro 975,22



Agli studenti e le studentesse iscritti al primo anno fuori corso dei corsi indicati ai nn. 1, 2 e 3 dell'art.7 del presente bando, ed agli studenti e le studentesse con disabilità iscritti al secondo anno fuori corso dei suddetti corsi è assegnata una sola rata semestrale.

Lo status di studente in sede, pendolare e fuori sede è determinato secondo i criteri previsti dal successivo art. 18.

La mancata presentazione dell'autocertificazione dello status di fuori sede entro il 31 gennaio 2019, comporta l'attribuzione dello status di pendolare e la rideterminazione del valore in denaro della borsa di studio.

L'importo massimo della borsa in denaro viene corrisposto agli studenti e le studentesse il cui Indicatore della situazione economica equivalente universitaria (ISEE) sia inferiore o uguale a 15.502,00 euro (pari ai due terzi del limite indicato nell'articolo 2 del bando di concorso). Per ISEE superiore, la borsa in denaro viene proporzionalmente ridotta sino alla metà dell'importo massimo.

Per gli studenti e le studentesse beneficiari di borsa di studio e di posto alloggio l'importo in denaro della borsa resterà comunque invariato anche in caso di rinuncia al posto alloggio, se presentata dopo il termine previsto per la presentazione delle istanze di riesame delle graduatorie provvisorie (21 settembre 2018), di decadenza, o non fruizione dell'alloggio.

Gli studenti e le studentesse beneficiari di borsa di studio che diventano titolari di posto alloggio nel corso dell'anno conserveranno la borsa assegnata ma saranno tenuti al pagamento della retta per il periodo di fruizione del servizio, in ragione di euro 166,00 mensili, indipendentemente dalla fascia di appartenenza e dalla tipologia della camera.

**La borsa di studio è esente dall'imposta sui redditi<sup>14</sup>, ma deve essere dichiarata ai fini del calcolo dell'ISEE con le modalità indicate dal DPCM n.159/2013.**

## Art. 18 - Status di sede, pendolare e fuori sede

Ai fini del riconoscimento dello status di sede, pendolare e fuori sede, vengono stabili i seguenti criteri:

- gli studenti e le studentesse che frequentano la sede di **Cagliari** sono considerati **"in sede"** se residenti nei comuni di Cagliari, Assemini, Decimomannu, Elmas, Monserrato, Quartucciu, Quartu S. Elena, Selargius. Sono considerati **"pendolari"** se residenti nei comuni di Capoterra, Dolianova, Maracalagonis, Monastir, San Sperate, Sarroch, Serdiana, Sestu, Settimo S. Pietro, Sinnai, Soleminis, Ussana, Uta, Villa S. Pietro.
- Gli studenti e le studentesse che frequentano la sede staccata di **Nuoro** sono considerati **"in sede"** se residenti nei comuni di Nuoro e Oliena. Sono considerati **"pendolari"** se residenti nei comuni di Dorgali, Fonni, Galtelli, Mamoiada, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orune, Ottana e Sarule.
- Gli studenti e le studentesse che frequentano la sede staccata di **Oristano** sono considerati **"in sede"** se residenti nei comuni di Oristano, Arborea, Baratili, Cabras, Milis, Nurachi, Ollastra, Riola Sardo, S.Vero Milis, Santa Giusta, Simaxis, Terralba e Zeddiani. Sono considerati **"pendolari"** se residenti nei comuni di Allai, Bauladu, Bonarcado, Fordongianus, Guspini, Marrubiu, Narbolia,

<sup>14</sup> Legge 13 agosto 1984 n.476 e Circolare n.109/E del 06/04/1995 del Ministero delle Finanze.



Palmas Arborea, Seneghe, S. Nicolò Arcidano, Santulussurgiu, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Solarussa, Tramatzu, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana e Zerfaliu.

Vengono inoltre considerati in sede gli studenti e le studentesse appartenenti a nucleo familiare proprietario di immobili ad uso abitativo nella località presso cui ha sede la struttura universitaria frequentata e nei relativi comuni considerati sede indipendentemente dalla residenza.

E' attribuito lo status "in sede" agli studenti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

### 18.1 – Studenti fuori sede

Viene riconosciuto lo status di fuori sede agli studenti e le studentesse residenti in comuni diversi da quelli su indicati, a condizione che alloggino a titolo oneroso nei pressi della sede universitaria utilizzando le strutture dell'Ente, alloggi di privati o di altri Enti per un periodo non inferiore a 10 mesi, o per un periodo non inferiore a 5 mesi se beneficiari di rata semestrale in qualità di iscritti al primo anno fuori corso.

Al fine dell'attribuzione dello status di fuori sede, all'atto della compilazione della domanda on line, gli studenti e le studentesse dovranno dichiarare l'intenzione di alloggiare a titolo oneroso nei pressi della sede universitaria, ed impegnarsi a confermare lo status di fuori sede presentando l'autocertificazione prevista dal comma successivo. **Agli studenti e le studentesse che, all'atto di compilazione della domanda, non esprimono l'intenzione di assumere domicilio a titolo oneroso presso la sede universitaria, è assegnato, ai fini della determinazione dell'importo della borsa, lo status di pendolare.**

Gli iscritti al corso di laurea in Infermieristica che frequentano la sede staccata di Nuoro, o iscritti al nuovo corso di Biotecnologie sede staccata di Oristano, devono presentare apposita dichiarazione relativa alla sede frequentata, unitamente alla domanda sottoscritta, per consentire la corretta attribuzione dello status in graduatoria.

L'autocertificazione dello status di fuori sede, su modulo predisposto dall'Ente e con le modalità che saranno specificate in apposito avviso, dovrà pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele n.68, Cagliari, entro il **31 gennaio 2019**.

Ai beneficiari che non presentano la prescritta autocertificazione entro la suddetta scadenza, sarà attribuito d'ufficio, ai fini della determinazione dell'importo della borsa di studio, lo status di pendolare, e l'importo in denaro della seconda rata sarà calcolato a conguaglio in base a tale status.

Gli studenti e le studentesse stranieri, la cui famiglia non risiede in Italia, sono comunque considerati fuori sede indipendentemente dalla residenza in Italia.

### Art. 19 - Premio di laurea

Lo studente titolare di borsa di studio all'ultimo anno di regolare corso di studi, che consegua la laurea o la laurea magistrale entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, beneficia di un'integrazione della borsa pari alla metà dell'importo in denaro ricevuto nell'ultimo anno di corso. Tale disposizione si applica anche agli studenti e le studentesse iscritti prima della riforma universitaria.

Qualora le risorse disponibili risultino non sufficienti a consentire l'erogazione dell'integrazione a tutti i richiedenti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, non sarà riconosciuta l'integrazione agli studenti che ne hanno già beneficiato per un ciclo di studi.



Ai fini del presente articolo la durata normale del corso di studio è aumentata di un semestre per gli studenti e le studentesse che accedono contemporaneamente ai percorsi formativi di cui all'art. 3 D.M. n. 616 del 2017<sup>15</sup>.

Per fruire dell'integrazione, gli studenti e le studentesse che conseguono la laurea nell'A.A. 2018/19 dovranno presentare all'Ufficio Diritto allo Studio una richiesta redatta su modulo appositamente predisposto, entro il 10 aprile 2019.

### **Art. 20 - Borse di studio e posti alloggio – primo anno lauree magistrali o primo anno fuori corso laurea triennale**

Gli studenti e le studentesse che conseguono il diploma di laurea triennale di primo livello nella sessione autunnale o straordinaria dell'A.A. 2017/18, ai quali l'Università degli Studi di Cagliari consente l'iscrizione, per l'A.A. 2018/19, al primo anno dei corsi di laurea magistrale, possono convertire la domanda, presentata in qualità di iscritti al primo anno fuori corso, in richiesta di partecipazione al concorso primo anno laurea magistrale.

Il numero dei posti alloggio messi a concorso è equivalente al numero dei posti che si renderanno disponibili a seguito di decadenza dal beneficio degli studenti e le studentesse già titolari di alloggio, che conseguono la laurea entro il 28 febbraio 2019.

Per l'inserimento in graduatoria e per l'attribuzione dei benefici si farà comunque riferimento alle graduatorie definitive borse di studio e servizi abitativi primo anno – corsi di laurea di secondo livello.

Gli studenti e le studentesse beneficiari di borsa di studio e/o di posto alloggio in qualità di iscritti in ipotesi al primo anno del corso di laurea magistrale, che non conseguono la laurea triennale entro il 28 febbraio 2019, possono convertire la domanda presentata a tale titolo, in richiesta di partecipazione al concorso per il primo anno fuori corso della laurea triennale, se in possesso dei requisiti di merito previsti dal bando.

L'istanza di conversione della domanda, da compilare su modulo appositamente predisposto, dovrà pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio entro la data del **28 febbraio 2019**.

### **Art. 21 - Esonero tasse e rimborso tassa regionale per il diritto allo studio**

**Gli studenti e le studentesse sono tenuti a versare le tasse di iscrizione e la tassa regionale per il diritto allo Studio, secondo le modalità e gli importi previsti dal regolamento tasse universitarie per l'A.A. 2018/2019.**

Gli studenti e le studentesse beneficiari e idonei presenti nelle graduatorie borse di studio, sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, della tassa di iscrizione e dei contributi universitari <sup>16</sup>.

<sup>15</sup> Percorsi formativi per l'acquisizione di 24 crediti formativi per la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento nella scuola secondaria.

<sup>16</sup> Art. 9 comma 2 D. Lgs. n.68/2012.



**L'ERSU invia i dati delle graduatorie provvisorie e definitive all'Università ed agli Istituti indicati nell'art. 1 per consentire l'applicazione dell'esonero agli aventi diritto.**

Sono confermati i casi di esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Gli studenti e le studentesse esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio che abbiano effettuato per errore il versamento della stessa, possono richiederne il rimborso.

L'istanza di rimborso della tassa regionale versata per l'A.A. 2018/19 dovrà pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio entro il 30 aprile 2019, unitamente alla seguente documentazione:

- a) richiesta di accesso ai servizi ERSU compilata on line e sottoscritta;
- b) attestazione relativa all'esonero dal pagamento;
- c) ricevuta del versamento della tassa.

Non verranno accolte istanze di rimborso per versamenti effettuati negli anni accademici precedenti.

## CAPO V POSTI ALLOGGIO

### Art. 22 - Servizi abitativi: ammissione ai posti alloggio

Possono accedere al concorso gli studenti e le studentesse che frequentano i corsi presso la sede di Cagliari e che non siano residenti nei comuni di cui all'art. 18 lettera a).

Gli studenti e le studentesse richiedenti non devono appartenere ad un nucleo familiare proprietario di immobile ad uso abitativo nella città di Cagliari o nei suddetti comuni.

### Art. 23 - Ubicazione e ripartizione dei posti alloggio

I posti a concorso sono distribuiti nelle seguenti strutture abitative:

Ubicazione dei posti			
Sedi	in singola	in doppia	totale
Casa dello Studente via Biasi	31	88	119
Casa dello Studente via Businco	14	188	202
Casa dello Studente via Trentino	38	203	241
Foresteria Via Sassari	2	22	24
<b>totale</b>	<b>85</b>	<b>501</b>	<b>586</b>



### 23.1 – Ripartizione dei posti alloggio

I posti alloggio disponibili sono così ripartiti:

- iscritti al primo anno	143
- iscritti anni successivi	431
- riserva ex art.16 L.R. n.7/1991	12

Per gli studenti e le studentesse iscritti al primo anno la ripartizione dei posti alloggio sarà effettuata in proporzione al numero degli idonei presenti nelle graduatorie di cui all'art. 8 punto 1) del presente bando.

Le ripartizioni dei posti alloggio per gli studenti e le studentesse iscritti ad anni successivi al primo saranno effettuate in proporzione al numero degli aventi diritto, quali risulteranno sulla base delle graduatorie definitive, distinte per anno e corso di studi, garantendo l'attribuzione di almeno un posto alloggio per ciascun anno e corso di studi.

I posti residui, dopo l'assegnazione effettuata con riferimento proporzionale al numero degli aventi diritto di ciascun anno e corso di studi, saranno attribuiti prioritariamente allo stesso corso di studi, successivamente alla stessa facoltà, quindi alle graduatorie che hanno una percentuale maggiore di domande non soddisfatte in relazione ai posti assegnati.

I criteri di assegnazione delle camere sono indicati nell'art. 1 del Regolamento delle Case dello Studente.

### 23.2 –Posti alloggio per studenti con disabilità e servizio di accompagnamento

I posti alloggio messi a concorso per gli studenti e le studentesse con disabilità (n.1 in camera singola e n.19 in camera doppia) sono ubicati presso la Casa dello Studente di via Trentino e sono così ripartiti: n. 7 riservati agli iscritti e le iscritte al primo anno e n. 13 riservati agli studenti e le studentesse iscritti ad anni successivi al primo.

Sono disponibili presso la suddetta struttura ulteriori n. 6 posti alloggio, in camere appositamente attrezzate, per studenti non deambulanti, costretti all'utilizzo di sedia a rotelle.

Gli studenti e le studentesse possono scegliere il compagno di camera secondo le modalità indicate nel Regolamento delle Case dello studente.

In caso di non assegnazione di posti per studenti non deambulanti per mancanza di domande, e di ulteriore disponibilità di posti riservati a studenti con disabilità alla data di ultimazione dell'assegnazione dei posti a bando, i posti disponibili saranno destinati a studenti con disabilità non in possesso dei requisiti di reddito e di merito, alle condizioni e modalità previste nel "Regolamento delle Case dello Studente". In caso di assenza di richieste di studenti con disabilità, i posti disponibili potranno essere destinati ad altri studenti, alle condizioni e modalità previste dal suddetto Regolamento.

Gli studenti e le studentesse con disabilità titolari di posto alloggio potranno usufruire di un servizio di accompagnamento alle mense universitarie, alle facoltà per la frequenza alle lezioni e alle attività didattiche, e ad eventuali visite mediche. Il servizio viene erogato tenendo conto della posizione in graduatoria posti alloggio, unitamente alla valutazione della situazione individuale in termini di tipologia e grado di disabilità, situazione economica familiare, interventi forniti da terzi. La richiesta deve essere

presentata alla Casa dello Studente di via Trentino all'atto dell'assegnazione del posto alloggio, allegando tutta la documentazione necessaria alla valutazione della situazione individuale.

E' fatta salva la possibilità di accogliere domande presentate oltre il termine, nel caso in cui lo stanziamento non sia interamente assegnato.

Il servizio di accompagnamento è gratuito per gli studenti e le studentesse il cui ISEE è inferiore ai 2/3 del reddito soglia previsto per l'accesso al concorso. Per gli altri studenti il servizio è gratuito per quattro ore giornaliere, per le restanti ore è previsto a loro carico un contributo di 2,50 euro all'ora, da versare entro il giorno 10 del mese successivo a quello di effettiva fruizione del servizio. In caso di ritardo di pagamento, comunque entro 60 giorni dalla scadenza è prevista l'applicazione degli interessi di mora.

L'ERSU effettuerà periodiche verifiche, riservandosi di apportare le necessarie modifiche, al fine di garantire un adeguato utilizzo del servizio.

#### **Art. 24 - Validità graduatorie e riassegnazione dei posti alloggio**

Le graduatorie sono valide sino al 31 marzo 2019.

Gli studenti e le studentesse idonei non beneficiari che non partecipano alla prima fase di assegnazione, dovranno presentarsi all'Ufficio Diritto allo Studio entro il 5 novembre 2018 per confermare l'interesse all'alloggio, pena la decadenza dal beneficio.

I posti che si renderanno disponibili a seguito di rinunce verranno riassegnati a coloro che hanno confermato l'interesse all'alloggio in base ad una graduatoria parametrica generale di riassegnazione distinta per iscritti al primo anno e iscritti ad anni successivi al primo. Dette graduatorie verranno pubblicate presso i locali dell'Ufficio Diritto allo Studio entro il 9 novembre 2018.

Dopo il 31 marzo 2019, o comunque al termine delle assegnazioni dei posti alloggio agli aventi diritto, i posti disponibili saranno destinati a studenti interessati all'alloggio, anche per brevi periodi, alle condizioni e modalità previste nel "Regolamento delle Case dello Studente", il quale disciplina altresì le condizioni e le modalità per l'ospitalità occasionale.

#### **Art. 25 - Importi delle rette alloggio**

Il costo complessivo dell'alloggio per gli studenti e le studentesse beneficiari di borsa di studio, sarà coperto dalla quota borsa di studio in servizio alloggio e da una quota integrativa a carico dell'Ente.

Gli studenti e le studentesse titolari di posto alloggio che partecipano durante l'anno accademico a programmi di mobilità internazionale, possono chiedere il rimborso della quota del servizio alloggio detratto dalla borsa di studio per il periodo di permanenza all'estero alle condizioni previste nel regolamento delle Case dello Studente, se rilasciano apposita liberatoria per l'utilizzo del posto letto da parte dell'Ente durante detto periodo. In ogni caso le richieste di rimborso saranno accolte fatta salva la disponibilità delle risorse nel bilancio dell'Ente, in misura proporzionale allo stanziamento previsto a tal fine, e per un massimo di sei mesi.

Gli importi delle rette mensili, per gli studenti e le studentesse titolari di posto alloggio e non beneficiari di borsa di studio, sono così determinati:

- a) prima fascia: ISEE sino a due terzi del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 2 del presente bando (euro 15.502,00):

importo camera singola	euro 65,00
importo camera doppia	euro 51,00

- b) seconda fascia: ISEE compreso fra i due terzi e la soglia di riferimento:

importo camera singola	euro 105,00
importo camera doppia	euro 77,00

Per gli studenti e le studentesse titolari di borsa di studio concessa da altri enti o istituzioni, di importo pari o superiore a quello in denaro della borsa di studio (al netto del solo servizio mensa) previsto dal presente bando per gli studenti e le studentesse fuori sede nella prima fascia ISEE, l'importo della retta mensile dovuto è pari a euro 166,00 indipendentemente dalla tipologia della camera assegnata.

Gli studenti e le studentesse titolari di posto alloggio a pagamento che partecipano durante l'anno accademico a programmi di mobilità internazionale e rilasciano apposita liberatoria per l'utilizzo del posto letto da parte dell'Ente durante la permanenza all'estero, alle condizioni previste dal regolamento delle Case dello Studente, non sono tenuti al pagamento della retta per detto periodo per un massimo di sei mesi.

Per la presa di possesso dell'alloggio assegnato è previsto il versamento di una cauzione pari a 150,00 euro, che dovrà essere versata anche dai titolari di borsa di studio.

## CAPO VI

### PERDITA DELLA TITOLARITÀ DEI BENEFICI

#### Art. 26 - Cause di decadenza e incompatibilità

La borsa di studio è incompatibile con altre forme di contributo di natura pecuniaria, fatta eccezione per i contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale. Lo studente legittimato a godere di più forme di assistenza è tenuto ad esercitare l'opzione<sup>17</sup>.

Gli studenti e le studentesse beneficiari di borsa di studio assegnata da altri organismi per la durata legale del corso di studi attualmente frequentato saranno esclusi dalla fruizione della borsa di studio di cui al presente bando per tutti gli anni di carriera del suddetto corso.

<sup>17</sup> Art. 24 L. R. n. 37 del 1987



Sono esclusi dai benefici gli studenti e le studentesse in possesso di un titolo di studio di pari livello o superiore al corso di studi per il quale concorrono.

La concessione dei benefici è subordinata alla dichiarazione dell'interessato dell'inesistenza di debiti nei confronti dell'Ente, dell'Amministrazione regionale e delle sue società controllate e partecipate, dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati <sup>18</sup>.

Il diritto ai benefici attribuiti dall'Ente decade in caso di rinuncia agli studi, ed in caso di trasferimento ad altra università, qualora quest'ultimo sia effettuato nel corso dello stesso anno accademico.

Lo studente che consegue la laurea entro la sessione straordinaria dell'A.A. 2017/18, deve comunicare tempestivamente all'Ufficio Diritto allo Studio l'avvenuto conseguimento del titolo e, per la carenza del requisito dell'iscrizione per l'A.A. 2018/19, decade dai benefici ottenuti.

In caso di decadenza dai benefici, lo studente deve effettuare la restituzione delle somme riscosse e dell'equivalente in denaro dei servizi fruiti.

Non è ammessa la conversione della borsa di studio assegnata come primo anno fuori corso in premio di laurea.

La mancata restituzione della borsa di studio revocata o altre pendenze economiche nei confronti dell'ERSU costituisce causa di non ammissione ai benefici del presente bando.

Il diritto all'alloggio decade nei casi previsti dal Regolamento in vigore per le Case dello Studente.

Lo studente che non prende possesso del posto alloggio entro 5 giorni lavorativi dalla data che sarà indicata nell'apposito avviso, pubblicato contestualmente all'ordine di assegnazione, decade dal beneficio.

Lo studente che presenta domanda di posto alloggio e borsa di studio può rinunciare al servizio abitativo entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di riesame delle domande (21 settembre 2018). L'importo in denaro assegnato nelle graduatorie definitive ai titolari della borsa di studio e posto alloggio, già decurtato del valore del servizio abitativo, resterà comunque invariato in caso di rinuncia successiva a tale data, decadenza, o non fruizione dell'alloggio.

In caso di decadenza dal diritto all'alloggio, per superamento del numero massimo di giornate di assenza o nelle altre ipotesi previste dal Regolamento delle case dello studente, lo studente non potrà partecipare al bando di concorso per l'assegnazione del posto alloggio per l'anno accademico successivo.

Il Regolamento delle Case dello Studente prevede le ipotesi in cui l'applicazione di sanzioni disciplinari comporta la perdita del diritto ad ottenere il beneficio per la durata del corso degli studi o per periodi inferiori.

Il posto alloggio è incompatibile con lo svolgimento di attività che non consentano di utilizzare il servizio secondo il Regolamento delle Case dello Studente.

## Art.27 - Revoca della borsa di studio

La borsa di studio è revocata agli studenti e le studentesse iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo e secondo livello i quali, entro il 30 novembre dell'anno 2019, non abbiano conseguito almeno 2

<sup>18</sup> Art. 14 L.R. n.5 dell'11/04/2016

annualità o 20 CFU, previsti per il corso di studio al quale gli stessi sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

Agli studenti e le studentesse con disabilità iscritti al primo anno non si applicano i criteri di merito relativi al pagamento della seconda rata e alla revoca del beneficio.

In caso di revoca, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti, equivalenti alla borsa in denaro, devono essere restituiti entro il 31/12/2020; su richiesta motivata potrà essere concessa anche la restituzione rateale, per un massimo di 10 rate mensili.

In casi eccezionali debitamente documentati, quali ad esempio: grave difficoltà economica della famiglia (es. licenziamento di uno dei componenti il nucleo familiare), modifica della situazione familiare (es. decesso di uno dei genitori), grave difficoltà conseguente a malattia dello studente o di altro componente del nucleo familiare, impossibilità di sostenere appelli, non imputabile allo studente, e documentata dall'Università, il Direttore del Servizio potrà concedere una proroga fino a tre mesi per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca. A tal fine lo studente dovrà presentare apposita richiesta entro il 10 dicembre 2019.

#### **Art. 28 - Trasferimenti di sede universitaria**

Gli studenti e le studentesse che effettuano trasferimento da una sede universitaria ad un'altra prima della data del 22 agosto 2018, dovranno presentare la domanda di borsa di studio e posto alloggio all'Ente della sede universitaria presso cui è stato chiesto il trasferimento.

Nel caso di trasferimento dall'Università di Cagliari ad altra Università dopo il 22 agosto 2018 lo studente perderà il diritto ai benefici erogati dall'E.R.S.U. di Cagliari.

Gli studenti e le studentesse che invece provengono da altre Università trasferiti dopo il 22 agosto 2018 saranno ammessi a concorrere secondo i criteri stabiliti dal presente bando solo se la documentazione, trasmessa dall'Ente di provenienza, perverrà all'E.R.S.U. di Cagliari prima della scadenza del termine per la presentazione delle istanze di riesame delle domande (21 settembre 2018), e se hanno presentato la domanda di concorso all'Ente di provenienza entro la data di scadenza prevista dal presente bando (22 agosto 2018 ore 13:00).

### **CAPO VII**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI E VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI**

#### **Art. 29 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali – Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)**

La richiesta di accesso ai servizi per il diritto allo studio, inoltrata mediante l'autocertificazione, comporta la trasmissione all'Ente di dati dello studente e della sua famiglia. I dati sono prevalentemente destinati alle elaborazioni delle procedure concorsuali, effettuate per mezzo di sistemi informatici, e sono finalizzati alla formulazione delle graduatorie, al conferimento di borse e posti alloggio.



I dati sono trattati in relazione ad obblighi di legge secondo la disciplina prevista dal D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, dal DPCM del 9 aprile 2001, e dalla L.R. n.37 del 14 settembre 1987.

Il trattamento di categorie particolari di dati personali è previsto nell'ambito dell'art. 9 lett.b e g) del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

I dati sono comunicati, con procedure idonee, ai soggetti per i quali sia previsto obbligo di comunicazione per Legge o per l'espletamento delle finalità istituzionali, quali: personale dipendente dell'ERSU, responsabile del procedimento o coinvolto per ragioni di controllo e/o ricerca statistica, a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990, e successive modifiche e integrazioni, ad altri soggetti pubblici per finalità di controllo e/o ispettive.

I dati sono inoltre utilizzati per i controlli formali e sostanziali delle autocertificazioni prodotte e a tal fine possono essere comunicati agli Uffici Generali delle Entrate, all'Anagrafe tributaria, alla Polizia tributaria, alle banche pubbliche e private, all'Università di Cagliari o altre università, ai comuni, province, alla Regione autonoma della Sardegna e alle altre regioni italiane.

In attuazione del D.M. 8 marzo 2013 "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE", i dati dei beneficiari degli interventi per il diritto allo studio sono trasmessi telematicamente all'INPS per l'inserimento nella Banca dati delle prestazioni sociali agevolate.

I dati trattati non saranno soggetti a trasferimenti operanti al di fuori del territorio UE.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza. I dati personali raccolti sono conservati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, e responsabilizzazione secondo le modalità previste dall'art. 5 GDPR 679/2016.

Relativamente al trattamento dei dati sono garantiti agli interessati i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Il Titolare del trattamento è E.R.S.U. Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari nella persona del Presidente pro tempore.

La Regione Sardegna è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.24 del GDPR in riferimento alle attività di monitoraggio, verifica e controllo previste dalla "Convenzione per il finanziamento di borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, inclusi gli studenti con disabilità – PO FSE 2014-2020 per l'A.A.2018/19", dal Manuale delle procedure dell'AdG ad uso dei Responsabili di Azione versione 2.0 e dal Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del POR FSE 2014-2020 Versione 3.0.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la società QSM srl, avente sede legale in Catania Via Africa 174, CAP 95129, P.I. 00685340861 – Dati di contatto, Ing. Santi Monasteri –pec qsm@actalispec.it; santi.monasteri@qsm.it .

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Servizio Diritto allo Studio, Attività Culturali ed Interventi per gli Studenti.

La pubblicazione delle graduatorie avverrà nel rispetto delle linee guida adottate il 15 maggio 2014 dal Garante per la protezione dei dati personali. Pertanto saranno resi pubblici mediante il sito istituzionale



dell'Ente esclusivamente i nominativi degli studenti e studentesse beneficiari con relativo numero di pratica, corso di studi e numero di matricola.

Le graduatorie complete con i dati di merito e indicatori economico-patrimoniali saranno rese disponibili nell'area riservata dello studente sul sito [www.ersucagliarionline.it](http://www.ersucagliarionline.it), alla voce "graduatorie provvisorie" o "graduatorie definitive". Nella stessa area, alla voce "esiti graduatoria" sarà consultabile l'esito della graduatoria in relazione alla posizione specifica dello studente e della studentessa.

Le graduatorie relative agli studenti e le studentesse con disabilità non saranno invece rese pubbliche e saranno rese disponibili (sola visione) agli interessati ai sensi della legge n. 241/90 attraverso accesso agli atti, anche informale, presso l'Ufficio diritto allo studio. La posizione del singolo studente con disabilità sarà comunque consultabile dell'interessato nell'area riservata dello studente sul sito [www.ersucagliarionline.it](http://www.ersucagliarionline.it) alla voce "esiti graduatoria".

Si avvisa che in ogni caso i dati relativi alla disabilità, al merito e agli indicatori economico finanziari sono resi disponibili agli studenti ed alle studentesse partecipanti al concorso esclusivamente per finalità di tutela dei propri interessi e, pertanto, non possono essere da questi diffusi, pubblicati o divulgati in qualsiasi modo.

L'E.R.S.U. pertanto non risponde dell'illecita diffusione di dati che siano stati legittimamente resi disponibili agli interessati nelle modalità di cui al presente articolo.

### **Art. 30 - Verifica autocertificazioni**

L'E.R.S.U. controlla la veridicità delle autocertificazioni inviate, sottoscritte e prodotte dagli studenti e le studentesse anche con il metodo della verifica con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il trenta per cento degli idonei e beneficiari dei servizi.

Nell'espletamento di tali controlli l'E.R.S.U. può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Il diritto ai benefici è revocato qualora, in sede di controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, lo studente risultasse non in possesso dei requisiti di merito e di reddito.

Attraverso la banca dati informatizzata dell'INPS, l'E.R.S.U. provvederà a verificare i dati relativi all'attestazione ISEE dichiarati dallo studente.

E' prevista la verifica dei dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi tramite accesso diretto al Sistema di interscambio anagrafe tributaria degli Enti Locali (SIATEL) dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 29 marzo 2012 n.68.

L'ERSU procederà, in qualsiasi momento, alla verifica delle autocertificazioni prodotte dagli studenti e le studentesse cui sia stato attribuito il beneficio<sup>19</sup>, secondo quanto previsto dall'art. 71 del DPR 445/2000, e invierà ai competenti Uffici Finanziari i dati dei suddetti studenti, per consentire agli uffici stessi ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> Art.71 del DPR 445/2000

<sup>20</sup> Art. 10 comma 2 D. Lgs. 29 marzo 2012 n.68





Qualora lo studente presenti una dichiarazione non corrispondente al vero, al fine di fruire degli interventi del presente bando, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto all'accesso ai benefici dell'Ente per la durata del corso di studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di legge<sup>21</sup>, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato<sup>22</sup>.

Per le modalità di calcolo e di applicazione delle sanzioni nei suddetti casi, si rinvia al "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni in caso di revoca delle borse di studio e altri benefici e modalità di recupero delle somme erogate", approvato dall'ERSU di Cagliari con deliberazione n. 7 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 marzo 2017.

## CAPO VIII

### INFORMAZIONI ED ASSISTENZA NELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

#### Art. 31 - Informazioni

Per informazioni e chiarimenti sul presente bando di concorso, gli interessati dovranno rivolgersi all'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, nei seguenti orari di apertura al pubblico dello Sportello:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30;
- il martedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

È altresì attivo, negli stessi orari, il numero verde 800 568100, per l'assistenza durante la compilazione delle domande di partecipazione al concorso.

I dati personali acquisiti in sede di richiesta di informazioni saranno tratti come previsto dall'art. 29 del presente bando.

#### Art. 32 - Assistenza compilazione on line

Presso gli uffici del Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, sono disponibili alcune postazioni internet per la compilazione on line delle domande di accesso al concorso. Gli studenti e le studentesse che intendono utilizzare dette postazioni per presentare la documentazione prevista dal bando con la procedura di upload dell'area riservata del sito devono presentarsi muniti di chiavetta USB o altro dispositivo, contenente la scansione dei documenti da trasmettere attraverso tale procedura.

<sup>21</sup> Art.38, comma 3 del D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010

<sup>22</sup> Art. 10 D. Lgs. 68/2012



## **CAPO IX**

### ***PUBBLICITÀ, FONTI NORMATIVE E RENDICONTAZIONE***

#### **Art. 33 - Pubblicità**

Il presente bando è pubblicato sui siti internet dell'ERSU di Cagliari: [www.ersucagliari.it](http://www.ersucagliari.it) e [www.ersucagliarionline.it](http://www.ersucagliarionline.it).

#### **Art. 34 - Fonti normative**

Il presente bando è emanato in conformità alle disposizioni fissate dal D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, dal DPCM del 9 aprile 2001, dalla L.R. n.37/1987 ed in attuazione delle direttive emanate dalla Regione Sardegna con deliberazione n. 31/14 del 19/06/2018, alle quali si rinvia per quanto non espressamente previsto.

#### **Art. 35 – Rendicontazione**

Gli interventi, riguardanti l'attribuzione di Borse di studio ai soggetti beneficiari, erogate dall'E.R.S.U. di Cagliari, saranno rendicontati a valere sul FSE 2014-2020, come previsto dalla sopra citata deliberazione della Giunta regionale n.31/14 del 19/06/2018.

Cagliari, 5 luglio 2018

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
DIRITTO ALLO STUDIO, ATTIVITA' CULTURALI E  
INTERVENTI PER GLI STUDENTI  
F.to Dott. Mario Bandel

Allegato

## MODALITA' ASSEGNAZIONE POSTI ALLOGGIO A.A.2018/19

### Fase 1

#### Classificazione delle camere previste a bando:

E' stato predisposto un elenco delle camere, classificate tenuto conto delle preferenze espresse dagli studenti e le studentesse nel quinquennio 2012-2016, in base alla posizione ricoperta nell'ordine di assegnazione in fase di attribuzione dei posti alloggio. La camera che per più anni è stata scelta per prima avrà il valore ponderale più alto, ecc. L'elenco con la classifica delle camere è pubblicato sul sito [www.ersucagliari.it](http://www.ersucagliari.it).

### Fase 2

#### Manifestazione delle preferenze

All'atto della presentazione della domanda on line di posto alloggio (che deve sempre essere espressa: non sarà possibile rettificare o chiedere la modifica in fase di istanza di riesame avverso le graduatorie provvisorie la dichiarazione di non voler richiedere il posto alloggio, sarà invece possibile rinunciare), lo studente potrà scegliere fino a 8 camere, ubicate nelle diverse case dello studente, o nella stessa casa dello studente (potrebbe anche non esprimere tutte le scelte, o nessuna, affidandosi completamente all'assegnazione d'ufficio).

Possono essere espresse ulteriori preferenze nella stessa struttura oltre alle prime due camere, indicando la medesima struttura come seconda scelta, ed eventualmente anche come terza e quarta.

Le preferenze relative alle case dello studente devono essere espresse in sequenza (non si può indicare come prima scelta una camera nella struttura X, come seconda scelta una nella struttura Y, e poi di nuovo come terza scelta una nella struttura X: la struttura X potrà essere indicata come prima e seconda scelta, o come seconda e terza, senza soluzione di continuità, indicando la struttura Y come terza scelta nel primo caso o come prima scelta nel secondo caso).

#### La scelta è irrevocabile e non modificabile.

Qualora dovesse essere indicata la preferenza per una camera non assegnabile per tipologia (doppia se spetta singola e viceversa), o la camera scelta fosse divenuta successivamente non disponibile per caso fortuito (es. inagibilità), si procederà all'attribuzione del posto con i criteri descritti a partire dal punto a.1) della fase 3. Allo stesso modo si procederà qualora la camera scelta dallo studente sia una doppia

parzialmente assegnata a studente di diverso genere (maschile/femminile), che precede nell'ordine di assegnazione.

Gli studenti e le studentesse con disabilità pari o superiore al 66% possono non esprimere alcuna preferenza rispetto alle camere, in quanto l'assegnazione sarà effettuata d'ufficio nei posti ad essi riservati presso la Casa dello Studente di via Trentino.

### Fase 3

#### Attribuzione del posto alloggio

L'attribuzione del posto viene effettuata in base alla posizione ricoperta dallo studente nell'ordine di assegnazione, con i seguenti criteri:

#### 1) In caso di preferenze espresse per strutture e camere.

##### 1.1 Nell'ambito della medesima struttura si procederà come segue:

- a.1) Nel rispetto della sequenza delle preferenze espresse, si assegna il primo posto disponibile fra le camere indicate nell'ambito della medesima struttura;
- b.1) se non è possibile assegnare un posto in nessuna delle camere indicate nella medesima struttura, in quanto non più disponibili, si procede ad individuare un posto disponibile nella camera con il maggior valore ponderale, appartenente al medesimo piano delle camere scelte, sempre nel rispetto della sequenza delle preferenze espresse;
- c.1) Se nei piani ai quali appartengono le camere per le quali si è espressa una preferenza non è disponibile alcun posto, si procede ad assegnare il posto disponibile nella camera con il maggior valore ponderale nella struttura scelta;

##### 1.2 Nell'ambito delle diverse strutture si procederà come segue:

- a.2) se nella prima struttura scelta non è disponibile alcun posto, si passa all'assegnazione presso la successiva struttura scelta, con i criteri descritti a partire dal punto a.1);
- b.2) se ancora non è stato assegnato il posto, esaurite le preferenze espresse per le strutture, si assegna un posto nella camera con il maggior valore ponderale fra quelli rimasti disponibili;

#### 2) In caso di preferenze espresse per le strutture e non espresse per le camere:

- a) Se sono state espresse preferenze rispetto ad una o più strutture ma non è stata indicata alcuna camera, si assegna il posto nella camera col maggior valore ponderale disponibile nella prima struttura scelta;
- b) Se non è possibile assegnare un posto nella struttura precedentemente scelta, si passa alla successiva, dove si assegna il posto nella camera col maggior valore ponderale disponibile;



c) Se ancora non è stato assegnato il posto, esaurite le preferenze espresse per le strutture, si assegna il posto nella camera con il maggior valore ponderale fra quelle rimaste disponibili;

### **3) In caso di preferenze non espresse:**

Se lo studente non ha espresso alcuna scelta, si assegna il posto nella camera col maggior valore ponderale assoluto disponibile fra le strutture.

### **4) studenti con disabilità pari o superiore al 66%:**

L'assegnazione dei posti alloggio riservati agli studenti e le studentesse con disabilità sarà effettuata d'ufficio prima della pubblicazione dell'ordine di assegnazione generale, tenendo conto delle esigenze specifiche che gli stessi dovranno manifestare contattando la Direzione della Casa dello Studente di Via Trentino.

Allo stesso modo si procederà per i compagni di camera degli studenti e le studentesse con disabilità, scelti da questi ultimi fra gli studenti e le studentesse presenti fra gli idonei nelle graduatorie provvisorie posto alloggio, a condizione che risultino beneficiari nelle graduatorie definitive. Pertanto anche i compagni di camera non parteciperanno all'assegnazione generale.

## **Fase 4**

### **Pubblicazione dell'ordine di assegnazione**

L'ordine di assegnazione, con l'indicazione del posto alloggio assegnato, sarà pubblicato contestualmente alle graduatorie definitive di posto alloggio.

## **Fase 5**

### **Scambi**

Gli scambi fra titolari di posto alloggio (in singola o doppia) potranno essere effettuati prima dell'occupazione delle camere.